SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 24 agosto 2016 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2016, n. **162**.

Regolamento recante: «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove è previsto che all'acquisizione da parte della scuola della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale segua il profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione del PEI, e l'articolo 15 della medesima legge che istituisce i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica articolati a livello di singola istituzione scolastica e di provincia;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione;

Visto l'articolo 13, comma 2-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», che, al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, dispone che le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni e che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante disposizioni sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e, in particolare, il comma 181, lettera *c)*, n. 6, della citata legge n. 107/2015, che, nell'esercizio delle deleghe in materia di inclusione scolastica, prevede la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», relativi ai principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato e solo se indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 contenente l'«Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 23 febbraio 2006, n. 185, recante «Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305, «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196», e, in particolare, le schede n. 4 e 5 concernenti rispettivamente le «Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico» e l'«Attività educativa, didattica e formativa e di valutazione»;

Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, del 20 marzo 2008, in merito alle modalità e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità (ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge del 5 giugno 2003 n. 131);

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2010, prot. n. 74, che definisce le modalità di realizzazione e accesso all'Anagrafe alunni;
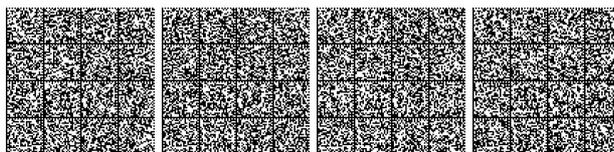
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, espresso in data 15 ottobre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 7375 del 15 luglio 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe nazionale degli studenti

1. In attuazione dell'articolo 13, comma 2-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Anagrafe nazionale degli studenti raccoglie — in una partizione separata — i dati idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, indispensabili per la loro integrazione scolastica, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi (le diagnosi funzionali, di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il conseguente profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato).

2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili, indispensabili per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 1, sono individuati nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente Regolamento e sono trattati da parte dei soggetti indicati al paragrafo 3 dell'allegato tecnico, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 2016

Il Ministro: GIANNINI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3326

ALLEGATO TECNICO

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI RELATIVI AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLA PARTIZIONE DEDICATA DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI

PREMESSA.

In applicazione dell'articolo 13, comma 2-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vengono realizzate nuove funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), finalizzate al trattamento delle informazioni relative alle certificazioni delle A.S.L, alle diagnosi funzionali rilasciate agli alunni con disabilità, nonché al profilo dinamico-funzionale e al Piano educativo individualizzato (PEI), di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, necessarie per l'assegnazione del personale docente di sostegno (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 13).

Col fine di favorire il costante miglioramento dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono, per via telematica alla partizione costituita dal presente regolamento nella banca dati dell'ANS, la citata documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, redatta in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap» e successivo «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185), secondo le modalità e le cautele descritte nel presente allegato, che costituisce parte integrante del decreto ministeriale n. 162/2016.

In particolare, la domanda per richiedere l'assegnazione dell'insegnante di sostegno è presentata su istanza dei genitori (o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno) all'istituzione scolastica, allegando alla richiesta la seguente documentazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185, articolo 2):

a) la certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) diagnosi funzionale dell'alunno cui provvede l'unità multidisciplinare prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

A seguito della predetta istanza vengono redatti presso l'istituzione scolastica i seguenti ulteriori documenti previsti dall'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185, articolo 3):

c) il profilo dinamico funzionale alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori dell'alunno, l'unità multidisciplinare prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola (articolo 12, comma 5, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994);

d) il piano educativo individualizzato, formulato dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (dagli operatori sanitari individuati dalle USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno), in cui viene esplicitata la proposta relativa all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 n. 185, articolo 3, comma 2).

L'istituzione scolastica, raccolta e redatta la predetta documentazione, provvede a caricarla, priva degli elementi identificativi diretti degli interessati, nella partizione costituita dal presente regolamento nell'ANS, affinché i «Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica» (previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 104/1992), accedendo in sola visione ai predetti documenti, possano esprimere il parere motivato sulle ore di sostegno richieste dall'istituzione scolastica sul singolo caso. Il parere del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, relativo al singolo studente, è caricato nella partizione costituita nell'ANS per essere successivamente visionato dal Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale (ora *ATP)*, per i successivi provvedimenti di competenza. Si precisa che il parere espresso dal Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica riguardo alle ore di sostegno da attribuire all'alunno disabile, necessario per la corretta assegnazione del personale docente di sostegno, è privo di dati personali.

I Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica sono istituiti presso ogni ATP e sono composti da: un ispettore tecnico nominato dal dirigente ATP, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello provinciale. I Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica hanno compiti di consulenza per le scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché elaborare proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione dell'alunno con disabilità (articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 e articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122). Tutti i componenti sono formalmente designati per il trattamento dei dati presenti nella partizione costituita in ANS dal dirigente ATP; copia delle designazioni che includono l'accesso alla partizione in ANS secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.2, vengono trasmesse al MIUR che provvede alla relativa profilatura. Nell'incarico trasmesso al MIUR viene precisato l'Ufficio territoriale presso il quale operano i componenti del Gruppo per l'integrazione scolastica e le funzioni svolte.

Preso atto della richiesta della scuola e del parere del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici territoriali, accedendo in sola visione ai dati presenti nella partizione costituita in ANS e ai dati dell'ANS secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.3, procedono all'assegnazione delle risorse di sostegno come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (in particolare articoli 2 e 5), per istituzione scolastica, sulla base del contingente provinciale di cui dispongono.

Il contingente provinciale viene definito dagli Uffici scolastici regionali sulla base delle istruzioni e delle indicazioni contenute nella circolare che viene annualmente emanata dal MIUR per la rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, con la quale vengono quantificate a livello nazionale e ripartite a livello regionale le dotazioni organiche comuni e di sostegno.

Gli Uffici scolastici regionali, in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individuano le modalità di distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81 (sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, per quel che concerne le classi che accolgono gli alunni disabili).

L'assegnazione avviene attraverso tre fasi, di cui si è tenuto conto nello sviluppo del processo informativo; e, più precisamente:

I. assegnazione dell'Organico di diritto da parte dell'amministrazione, sia a livello nazionale che per ambiti regionali, sulla base delle esigenze comunicate dalle istituzioni scolastiche, per il tramite degli USR visti i pareri espressi dai Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha stabilito «al fine di assicurare continuità al sostegno degli alunni con disabilità», la percentuale della consistenza organica del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007; tale percentuale è stata rideterminata negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, ed è pari al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016);

II. assegnazione dell'Organico di fatto (avvio anno scolastico) per la stabilizzazione dei posti a seguito, per esempio, di richieste di trasferimenti in altra scuola, alunni ripetenti, nuove iscrizioni;

III. deroghe concesse in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010. Nel caso in cui la famiglia richieda, in presenza di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 delle legge n. 104/1992, l'attribuzione di ore di sostegno in deroga, sulla base delle «effettive esigenze» di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi della sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale, il dirigente scolastico procede ad inoltrare la richiesta della famiglia all'Ufficio scolastico regionale. Unicamente in questo caso, poiché le deroghe sono concesse a specifico alunno sulla base dell'analisi della particolare condizione e non genericamente assegnate alla scuola, l'Ufficio scolastico regionale accede alla partizione costituita in ANS, previa autorizzazione del dirigente scolastico che ha ricevuto l'istanza, per visualizzare i dati sensibili relativi alla disabilità dell'alunno di cui al successivo Tracciato record. L'accesso da parte dell'USR ai dati è effettuato nel pieno rispetto del principio di tutela dei dati privati identificativi dell'alunno. Si sottolinea che, come più in dettaglio descritto nei successivi paragrafi 2 e 3 del presente documento, l'accesso a tali dati avviene solo attraverso le specifiche funzioni del sistema informativo del MIUR, esclusivamente per l'alunno oggetto della richiesta di ore di sostegno in deroga e previa esplicita e preventiva autorizzazione da parte del dirigente scolastico; l'accesso delle funzioni del sistema informativo ai dati è permesso dalla chiave che consente di decodificare e leggere i dati sensibili presenti nella partizione costituita con il presente regolamento (*cfr. infra* 2).

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 48, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'ANS è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello decreto legislativo n. 76 del 2005 anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengono individuate di seguito le Direzioni generali centrali che hanno titolo ad accedere, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nella partizione di ANS e nell'ANS stessa, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.4.

In particolare, poiché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stabilito che:

la Direzione generale per il personale scolastico svolge, tra le altre, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero relativi alla «definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale (articolo 5, comma 6, lettera *e)*);

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica svolge, tra le altre, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero relativi a:

a) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo (articolo 7, comma 5, lettera *p)*;

b) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy (articolo 7, comma 5, lettera *r)*,

le suddette Direzioni generali accedono, quindi, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nella partizione di ANS e nell'ANS stessa, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.4.

Tutto ciò premesso, in attuazione del citato articolo 13, comma 2-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel presente Allegato tecnico vengono definiti i tipi di dati sensibili relativi agli alunni con disabilità per i quali è consentito il relativo trattamento da parte del MIUR, degli Uffici scolastici per ambito territoriale/Direzioni generali regionali e delle Istituzioni scolastiche, nonché dei «Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica», ai fini dell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali connesse alla corretta assegnazione del personale docente di sostegno, ciascuno nell'ambito della propria competenza, come meglio evidenziato nei profili più avanti descritti.

1. TRACCIATO RECORD.

Le informazioni da trattare sono quelle di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario) e relative alle certificazioni rilasciate dalle ASL e alle diagnosi funzionali.

N.	Descrizione campo	Formato	Lunghezza	obbligatorio	Note
1	Data del Verbale di accertamento del collegio medico-legale	data	8	SI	
2	Codice prevalente (*) contenuto nel verbale di accertamento del collegio medico-legale che contiene la diagnosi clinica (certificazione ASL) -;	Alfanum.	3	SI	Da selezionare da lista
3	Codice secondario (*) eventualmente contenuto nel verbale di accertamento del collegio medico-legale che contiene la diagnosi clinica (certificazione ASL) -	Alfanum.	3	NO	Da selezionare da lista Se assente deve essere indicato “nessuno”
4	Codice terziario (*) eventualmente contenuto nel verbale di accertamento del collegio medico-legale che contiene la diagnosi clinica (certificazione ASL) -	Alfanum.	3	NO	Da selezionare da lista Se assente deve essere indicato “nessuno”
5	Verbale di accertamento in formato PDF	File PDF	N/A	SI	
6	Beneficio legge 104 (art.3 comma 1)	Si/No	1	SI	Se riconosciuto
7	Beneficio legge 104 (art.3 comma 3)	Si/No	1	SI	Se riconosciuto
8	Struttura sanitaria che ha emesso la certificazione ASL	testo	30	SI	(es. ASL RMA)
9	Data della visita (certificazione A.S.L.)	data	8	SI	
10	Presenza diagnosi funzionale;	Si/No	1	SI	
11	Diagnosi funzionale in formato PDF	File PDF	N/A	SI	
12	Data della diagnosi funzionale;	Data	8	SI	
13	Revisione della diagnosi clinica	Si/No	1	SI	Se prevista
14	Data revisione diagnosi clinica	Data	8	SI	Se prevista
15	Profilo Dinamico Funzionale	Si/No	1	No	
16	Documento Profilo Dinamico Funzionale in formato PDF	File PDF	N/A	No	
17	P.E.I. differenziato	Si/No	1	SI	solo per la scuola secondaria di secondo grado
18	Piano Educativo Individualizzato	File PDF	N/A	No	
19	Attestato di frequenza;	Si/No	1	SI	solo per la scuola secondaria di primo grado (ex art. 13 DPR 323/98)
20	Presenza assistenza di base – ATA scuola	Si/No	1	SI	
21	Richiesta della figura educativo-assistenziale AEC	Si/No	1	SI	
	- se SÌ:				
22	o numero ore richieste nell’anno corrente	Numero	4	SI	
23	o numero di ore assegnate	Numero	4	SI	

24	Richiesta della figura di assistente per l'autonomia e la comunicazione	Si/No	1	SI	
	- se SÌ:				
25	o numero ore richieste nell'anno corrente	Numero	4	SI	
26	o Numero ore assegnate	Numero	4	SI	
27	Le ore di sostegno o di educatore sono state oggetto di una sentenza?	Si/No	1	SI	
	- se SÌ:				
28	o Tipo	Testo	1	SI	ordinanza o sentenza
29	o Data.	Data	8	SI	

2. MODALITÀ TRASMISSIONE DATI.

La soluzione realizzata utilizza, per gestire i dati indicati nel paragrafo 1 di questo documento, delle aree dati specifiche, distinte sia dal punto di vista logico che fisico dagli altri dati della ANS che consentono di raccogliere e di trattare i dati sulla disabilità degli alunni nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza e tutela dei dati personali ed, in particolare, dei dati sensibili. L'accesso a queste aree per i diversi profili utente, come meglio specificato nel paragrafo 3, avviene attraverso funzionalità web internet erogate dall'infrastruttura del sistema informativo del MIUR (SIDI) utilizzando il protocollo HTTPS.

La figura 1 riportata l'architettura funzionale (vista utente) della soluzione adottata.
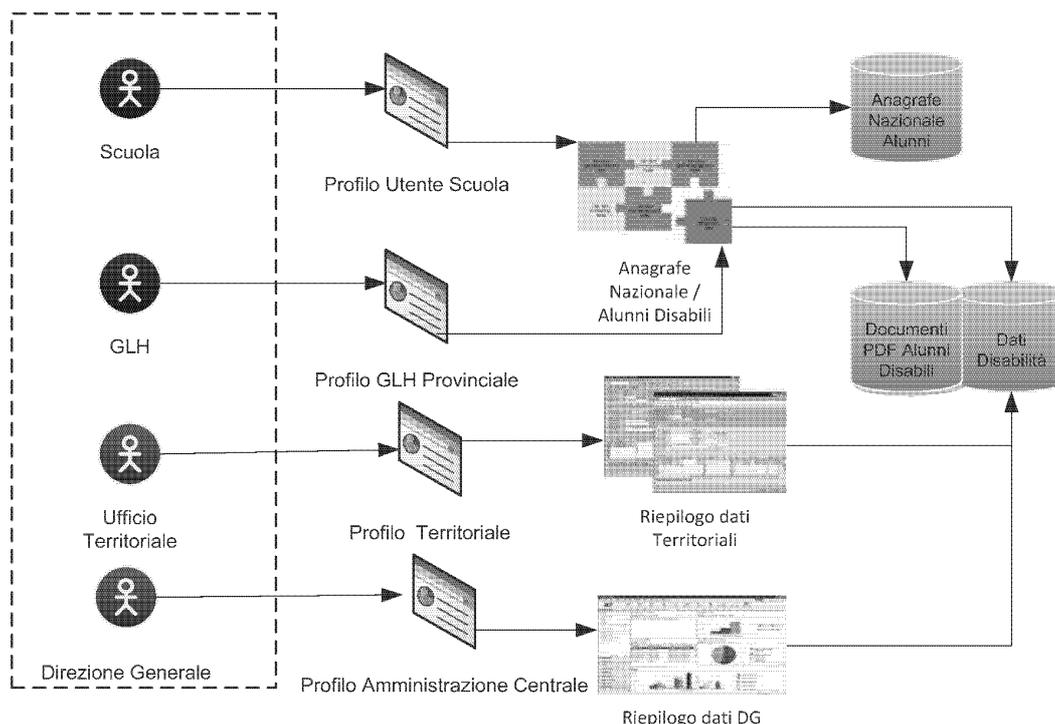
FIGURA 1

Il sistema garantisce che:

i dati idonei a rilevare lo stato di disabilità relativi agli alunni presenti in ANS siano trattati dalla scuola di attuale frequenza;

nei passaggi di grado, la scuola che accetta l'iscrizione, per l'anno successivo, di un alunno per il quale all'atto dell'iscrizione il genitore abbia indicato la presenza di disabilità e la volontà di richiedere il docente di sostegno, possa visualizzare tutte le informazioni gestite dalla scuola di attuale frequenza, in quanto informazioni funzionali alla gestione dell'organico e dell'organico di sostegno in particolare.
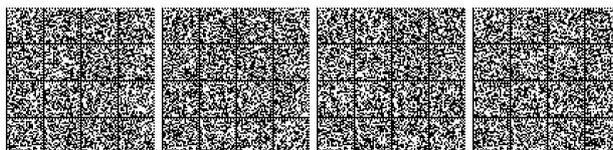
Le istituzioni scolastiche inseriscono, nella partizione dell'ANS costituita con il presente regolamento, i dati personali di cui al precedente Tracciato record, utilizzando le funzionalità del sistema informativo del MIUR (SIDI) realizzate specificamente per consentire l'accesso riservato alla partizione costituita in ANS, attraverso profili dedicati (vedi paragrafo 3).

Per l'esclusivo utilizzo nei limitati casi in cui i dati sensibili devono essere associati all'interessato, il sistema prevede che il collegamento tra la partizione in esame e l'ANS avvenga esclusivamente attraverso una chiave numerica.

A garanzia della sicurezza sulla base dati, tale chiave numerica di collegamento tra la partizione in esame e l'ANS è registrata in un formato crittografato e non viene mai visualizzata.

Anche i file che contengono le certificazioni di disabilità, le diagnosi funzionali, il profilo dinamico funzionale ed il PEI trasmessi dalla scuola in formato pdf per gestire il fascicolo degli alunni disabili sono criptati e visibili solo tramite apposite funzioni dedicate alle singole classi di utenti (ogni utente accede ai dati di competenza). Inoltre, le istituzioni scolastiche provvedono, prima di effettuare l'operazione di caricamento dei file, ad eliminare dalla documentazione tutti gli elementi identificativi diretti degli interessati cancellando tutte le informazioni anagrafiche dell'alunno.

Per la cifratura sia della chiave numerica di collegamento tra la partizione dati degli alunni disabili e l'ANS che dei file pdf che contengono le certificazioni di disabilità, è utilizzato l'algoritmo AES (Advanced Encryption Standard), un algoritmo di cifratura a blocchi con chiavi di lunghezza pari 128 bit. Viene creata una chiave *ad hoc* per l'applicazione. La chiave utilizzata è custodita in un file di properties separato dall'applicazione e posizionato su una cartella dell'application server ad accesso limitato e controllato; in particolare la cartella viene configurata in modo da poter essere accessibile esclusivamente dal software applicativo che utilizza la chiave di cifratura.

Nelle figure 2, 3 e 4 sono schematizzati i processi di interazione e di accesso alle diverse aree dati per ogni profilo utente coinvolto nel processo; in particolare, lo schema riportato in figura 4 si riferisce al processo di interazione per la consultazione del fascicolo dell'alunno, da parte dell'utente con profilo «Ufficio scolastico per ambito territoriale», nel caso di assegnazione dei posti in deroga stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010 (vedi paragrafo 3.3).
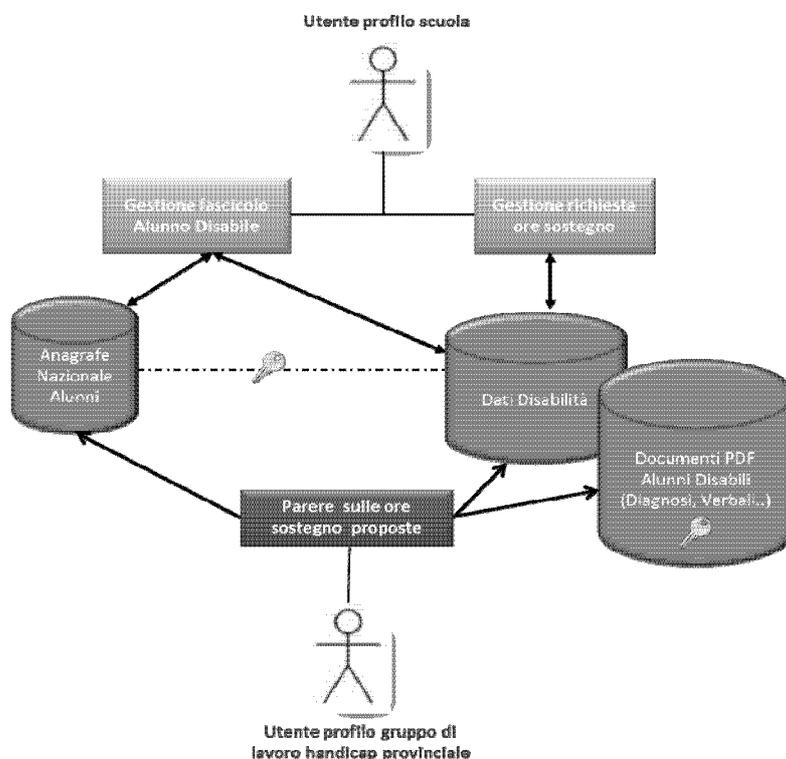
FIGURA 2
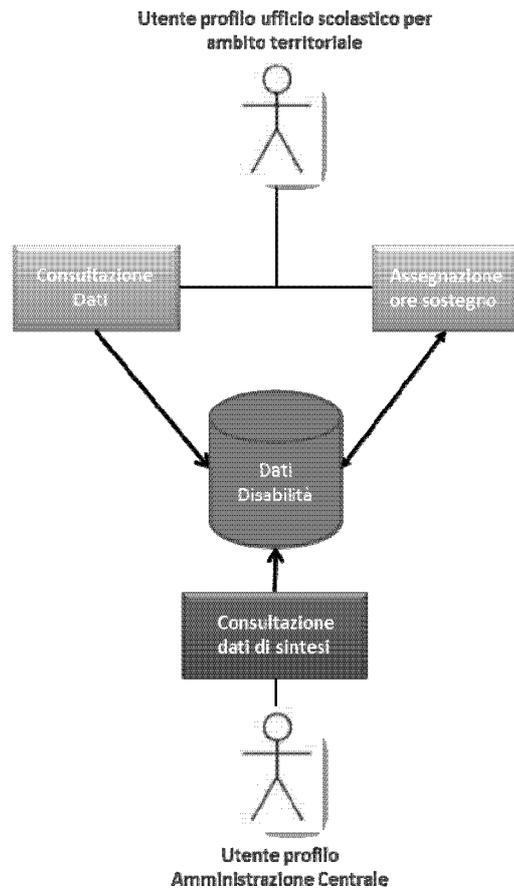
FIGURA 3
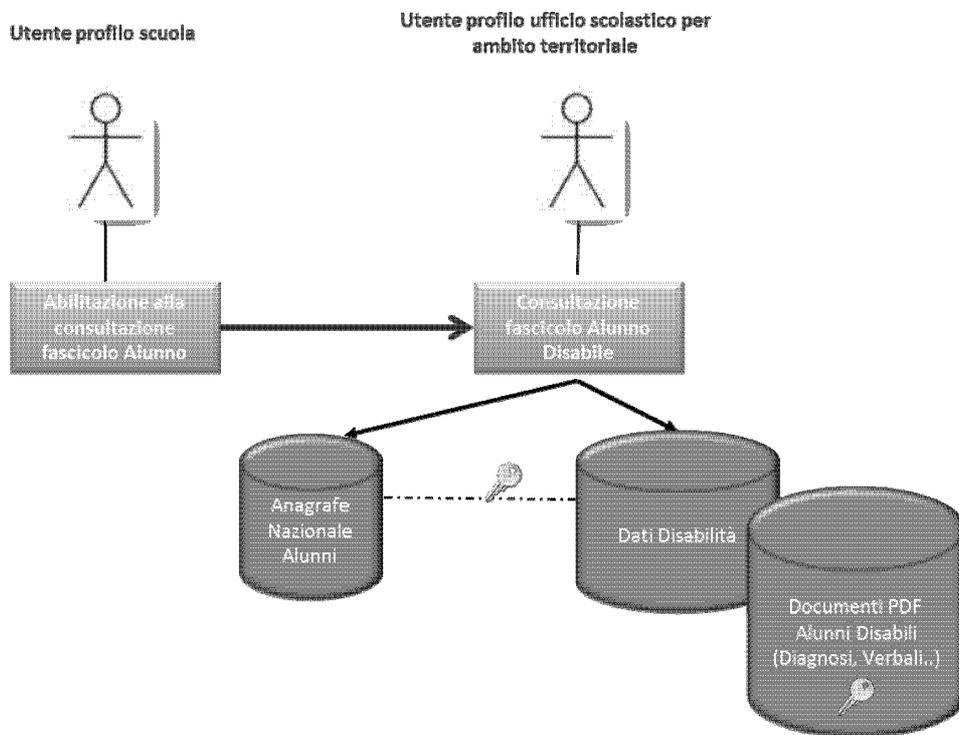
FIGURA 4
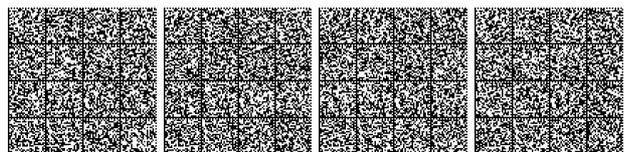
La modalità di acquisizione dei dati del tracciato nell'area dedicata alla disabilità avviene:

tramite upload per i file pdf relativi ai campi numero 5, 11, 16, 18 del tracciato record descritto nel paragrafo 1 (i file, al momento della registrazione sul SIDI, sono automaticamente rinominati con riferimento alla sola data dell'operazione e criptati in modo da essere consultabili solo tramite funzioni da parte dei soli utenti autorizzati);

attraverso una applicazione web e l'acquisizione online delle informazioni, per gli altri dati del tracciato.

Il sistema conserva tutte le informazioni relative allo stesso alunno nei diversi anni scolastici al fine di consentire alla scuola, che ha la responsabilità di gestire il fascicolo dell'alunno, di ritrovare tutte le informazioni di cui ha bisogno per istruire la pratica per l'assegnazione delle ore di sostegno e al MIUR di provvedere ad assicurare «forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore» a garanzia della continuità educativa (legge n. 104/1992, articolo 14, comma 1, lettera *c)*.

I dati verranno cancellati definitivamente ed in modo sicuro ed irreversibile al momento dell'interruzione della frequenza dell'alunno dal sistema di istruzione primaria o secondaria (vedi paragrafo 4).

Quando l'alunno con disabilità cambia scuola (trasferimento o passaggio ad altro grado), la scuola di nuova frequenza ha la possibilità di accedere ai dati dello stesso alunno presenti nello schema «Alunni disabili», mentre per gli utenti che operano nella scuole di provenienza i dati non saranno più disponibili.

Tutte le operazioni sui dati eseguite dalle diverse tipologie di utenti sono registrate e conservate in appositi file di log, all'interno dei quali, per ogni accesso effettuato sui dati sono riportate le seguenti informazioni:

codice utente;

data e ora dell'operazione;

funzionalità utilizzata;

operazione effettuata (inserimento, rettifica, cancellazione, visualizzazione).

L'integrità e l'inalterabilità di tali file di log è garantita dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del Sistema informativo dell'istruzione.

I log vengono conservati per un periodo pari a 24 mesi.

3. PROFILI DI ACCESSO.

Ogni utente che utilizza l'applicazione del SIDI è collegato a un profilo che determina le funzionalità che può utilizzare e quali azioni può compiere. Per le finalità descritte nel presente documento sono stati creati quattro distinti profili di accesso, di seguito descritti. L'assegnazione degli utenti al singolo profilo e la conseguente abilitazione all'uso delle funzioni, viene effettuata attraverso le funzioni dell'applicazione gestione Utenze presente nel portale SIDI disponibile per tutti i referenti della sicurezza (centrali, regionali e provinciali).

3.1. *Profilo utente scuola.*

Le istituzioni scolastiche raccolgono e trattano i dati sensibili relativi allo stato di salute degli alunni iscritti/frequentanti la scuola, ai fini dell'assegnazione del docente di sostegno, dell'elaborazione del Profilo dinamico funzionale e della stesura del Piano educativo individualizzato.

Il profilo è assegnato al Dirigente scolastico.

Le funzionalità abilitate per questo profilo sono:

Inserimento dei dati sensibili di cui al Tracciato record del presente allegato (*cfr.* § 1), delle certificazioni e delle diagnosi funzionali riferite agli alunni con disabilità frequentanti l'istituzione scolastica e delle richieste di sostegno relative al numero di:

ore di sostegno richieste per l'anno in corso organico di diritto;

ore di sostegno richieste per l'anno in corso organico di fatto;

ore di sostegno richieste per l'anno in corso in deroga in base alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010 (registrare 0 ove non richieste).

Abilitazione alla consultazione: in caso di inserimento delle ore di sostegno in deroga, l'utente dispone di una specifica funzione che consente di abilitare e disabilitare l'ufficio scolastico territoriale alla consultazione dei dati di disabilità e anagrafici del singolo alunno. L'abilitazione riguarda singoli specifici utenti (titolari dell'USR o loro collaboratori) incaricati formalmente a tale eventuale consultazione per il trattamento dei dati sensibili al fine di assegnare ore di sostegno anche in deroga. L'operazione sarà tracciata sul sistema in appositi log contenenti le seguenti informazioni:

codice utente;

data e ora dell'operazione;

codice utente autorizzato;

codice alunno per il quale è stata fornita l'abilitazione alla consultazione.

L'integrità e l'inalterabilità di tali file di log è garantita dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del Sistema informativo dell'istruzione.

Modifica dei dati relativi agli alunni appartenenti alla propria istituzione scolastica.

Ricerca e consultazione di tutti gli alunni appartenenti alla propria istituzione scolastica; nonché, in forma analitica e sintetica, delle informazioni relative alle richieste di sostegno registrate dalla scuola e/o assegnate dall'Ufficio scolastico (le informazioni sono prospettate per singola scuola, sede di organico).

3.2. *Profilo gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica.*

Il Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica può visualizzare tutti i documenti che recano i dati idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni per i quali le istituzioni scolastiche hanno registrato informazioni finalizzate alla richiesta dell'assegnazione del docente di sostegno; tali documenti, come indicato nel paragrafo 2, prima del caricamento sul sistema da parte della scuola, sono privati, sempre a cura della scuola, dei dati anagrafici dell'alunno.
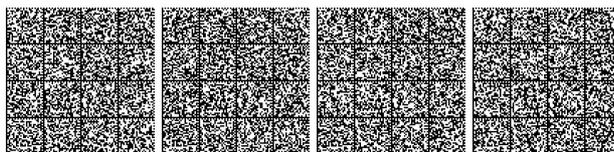
Il profilo è assegnato al componente o ai componenti (massimo *tre)* del Gruppo formalmente nominati dal dirigente ATP e all'uopo specificatamente incaricati, scelti tra il personale dell'amministrazione scolastica.

Le funzionalità abilitate per questo profilo sono:

Inserimento del proprio parere relativo all'assegnazione del docente di sostegno per singolo alunno.

Consultazione di tutte le informazioni dell'alunno registrate dalla scuola e già indicate nel tracciato del presente allegato.

3.3. *Profilo ufficio scolastico per ambito territoriale e Direzione generale regionale*

Il profilo è assegnato al personale dell'Ufficio per ambito territoriale e della Direzione generale regionale responsabile delle procedure dell'organico di sostegno.

Le funzionalità abilitate per questo profilo sono:

Inserimento del numero delle ore assegnazione per il sostegno (ore assegnate in Organico di diritto, ore assegnate in Organico di fatto, ore di sostegno assegnate in deroga in base alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010).

Consultazione delle informazioni relative agli alunni disabili necessarie ai fini dell'assegnazione del personale docente di sostegno. Il personale autorizzato visualizza le richieste della scuola e la valutazione del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica.

In particolare, con riferimento alla richiesta effettuata dalla scuola visualizza:

le ore di sostegno organico di diritto richieste dalla scuola;

le ore di sostegno organico di fatto richieste dalla scuola;

le ore di sostegno, richieste dalla scuola, in deroga in base alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010.

Solo nel caso di assegnazione dei posti in deroga stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, l'utente «Ufficio scolastico per ambito territoriale e Direzione generale», in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006, può accedere anche alle informazioni anagrafiche dell'alunno. Tuttavia, prima di poter visualizzare i dati anagrafici, dovrà essere stato preventivamente ed espressamente abilitato da parte dell'istituzione scolastica che ha ricevuto specifica istanza da parte della famiglia interessata.

All'utente «Ufficio per ambito territoriale e della Direzione generale» sono resi disponibili anche i dati di riepilogo relativi a:

elenco delle classi presenti nella scuola;

numero totale degli alunni frequentanti per scuola;

numero degli alunni con disabilità per scuola e tipo di disabilità;

numero alunni con valutazioni del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica.

Il suddetto elenco è prodotto solo per le scuole che fanno parte del territorio di competenza dell'ufficio interrogante (su base regionale e/o provinciale). Si specifica che tali elenchi riportano solo dati numerici relativi alla consistenze degli alunni per classe e sono pertanto privi di qualsiasi informazione che possa consentire di individuare i singoli alunni frequentanti.

3.4. *Profilo amministrazione centrale.*

Il profilo «Amministrazione centrale» è assegnato agli utenti delle Direzioni generali centrali già indicate nella premessa di questo documento: la Direzione generale per il personale scolastico e la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

Le funzionalità abilitate per questo profilo sono:

Consultazione dei dati di sintesi a livello regionale e provinciale relativi a:

totale frequentanti;

numero disabili;

numero alunni con valutazioni del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica;

numero alunni con ore assegnate;

tipo di disabilità (codice).

I dati di sintesi di cui al precedente elenco provengono dalla partizione costituita in ANS e dall'ANS stessa.

4. PROCEDURE DI STORICIZZAZIONE E MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE.

I dati e la documentazione della disabilità sono conservati nel sistema solo per il periodo di frequenza dell'alunno nel sistema nazionale di istruzione. Per ogni anno scolastico di frequenza vengono conservati tutti i dati ed i documenti inseriti per gestire la pratica annuale di richiesta del sostegno. All'uscita dal sistema scolastico e del percorso formativo tutti i dati e la relativa documentazione sono cancellati in modo irreversibile. Finché l'alunno resta nel sistema scolastico, tutti i dati sono disponibili solo nell'area dati dedicata al fascicolo dell'alunno disabile. La cancellazione è effettuata attraverso una procedura batch che è calendarizzata a completamento delle attività di avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche (di norma nel corso del mese di settembre).

Le copie di sicurezza (backup) dei dati saranno conservate, come previsto dalle politiche generali di gestione del sistema informativo del MIUR, per un anno dalla data dell'operazione.

I dati relativi alla disabilità e le relativa documentazione sono registrati in uno schema dati specifico separato dall'anagrafe nazionale degli alunni, gli utenti non autorizzati all'accesso ai dati, incluso l'amministratore della base dati, grazie alle tecniche di crittografia delle chiavi e dei documenti, non hanno alcun elemento per individuare l'alunno e/o per leggere la relativa documentazione.

5. AUTENTICAZIONE DEGLI UTENTI.

Con riferimento al servizio di autenticazione si rinvia a quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale prot. n. 74/2010.

6. GESTIONE DELLE UTENZE.

Con riferimento al processo con il quale si autorizza l'accesso alla partizione dell'Anagrafe nazionale degli studenti contenente i dati sensibili (gestione delle credenziali e modalità di abilitazione degli utenti) si rinvia a quanto già descritto nel paragrafo 5 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale prot. n. 74/2010.

7. ACCESSIBILITÀ.

L'applicazione per la raccolta ed il trattamento dei dati sensibili relativi agli alunni disabili verrà realizzata nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge n. 4/2004 («Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici») e successive disposizioni attuative (ivi inclusi: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici», Modifiche dell'allegato A del decreto ministeriale 8 luglio 2005 e circolare n. 61/2013 di Agenzia per l'Italia Digitale sul tema accessibilità dei siti web e servizi informatici).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riportano i testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

— Si riportano i testi dell'art. 3, dell'art. 12, comma 5, dell'art. 13, dell'art. 14, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario:

«Art. 3 *(Soggetti aventi diritto)*. — 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.»

«Art. 12 *(Diritto all'educazione e all'istruzione)*. — (*Omissis*).

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata

(*Omissis*).».

«Art. 13 *(Integrazione scolastica)*. — 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
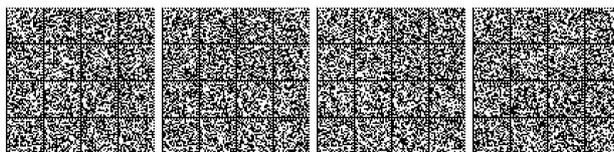
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera *h)*.

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera *e)*, realizzate con docenti di sostegno specializzati.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-*bis*. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera *b)* del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-*bis* dell'art. 16.».

«Art. 14 *(Modalità di attuazione dell'integrazione)*. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

(*Omissis*).

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

(*Omissis*).».

«Art. 15 *(Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica)*.— 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministero della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

(*Omissis*).».

— Si riportano i testi degli articoli 2 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2003, n. 77:

«Art. 2 *(Sistema educativo di istruzione e di formazione)*. — 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'art. 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti
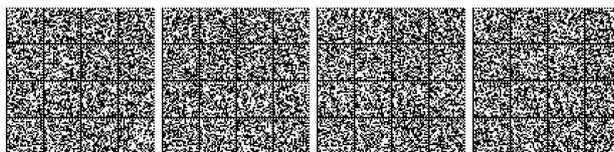
alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale àmbito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore (7);

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera *c)*; le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*; i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere *g)* e *h)*; nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3 *(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)*. — 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.».

— Si riportano i testi dell'art. 13, comma 2-*ter* e dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2013, n. 214:

«Art. 13 *(Integrazione delle anagrafi degli studenti)*. — (*Omissis*).

2-*ter*. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.

(*Omissis*).».

«Art. 15 *(Personale scolastico)*. — (*Omissis*).

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.".

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 181, lettera *c)*, n. 6 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162:

«181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

(*Omissis*).

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
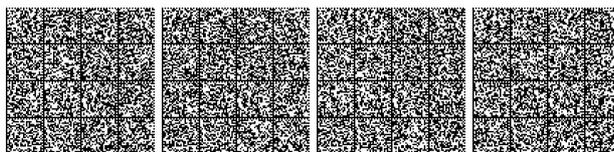
— Si riportano i testi degli articoli 20, 21, 22, 73, 86, 95 e 154 comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario:

«Art. 20 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)*. — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21 *(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)*. — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1-*bis*. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Art. 22 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)*. — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

(*Omissis*).».

«Art. 73 *(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'art. 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

h) in materia di protezione civile;

i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.».

«Art. 86 *(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)*. — 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
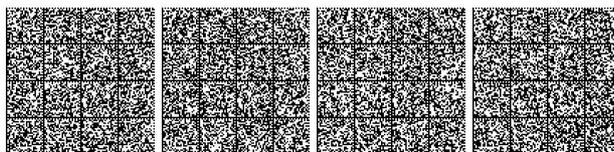
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 85, comma 4.».

«Art. 95 *(Dati sensibili e giudiziari).* — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.».

«Art. 154 *(Compiti).* — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

(*Omissis*);

g) esprimere pareri nei casi previsti;

(*Omissis*).».

— Si riportano i testi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della L. 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103:

«Art. 1 *(Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione).* — 1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

2. L'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.

3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.

6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'art. 5.

7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'art. 6.

Art. 2 *(Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione).* — 1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.

2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.

3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'art. 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, della legge medesima.

5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera *f)*, del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

Art. 3 *(Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti).* — 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica (3).

2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;

b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;

c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riportano i testi dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1994, n. 79:

«Art. 3 *(Diagnosi funzionale)*. — (*Omissis*).

2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

a) i dati anagrafici del soggetto;

b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).

(*Omissis*).

Art. 4 *(Profilo dinamico funzionale)*. — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

(*Omissis*).

Art. 5 *(Piano educativo individualizzato)*. — (*Omissis*).

2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

(*Omissis*).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

— Si riportano i testi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2006, n. 115:

«Art. 2 *(Modalità e criteri)*. — 1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto art. 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 3 *(Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno)*. — 1. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

2. I soggetti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai sensi del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

Art. 4 *(Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga)*. — 1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.».

— Il decreto 7 dicembre 2006, n. 305 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2007, n. 11.

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge del 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132.

«Art. 8 *(Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)*. — (*Omissis*).

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 13, comma 2 ter, del decreto-legge n. 104 del 2013, nonché degli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 12, comma 5, della citata legge n. 104 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 196 del 2003, si veda nelle note alle premesse.

16G00175

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 agosto 2016.

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che i territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché possibili feriti, dispersi e sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

Rilevato, altresì, che a causa degli eventi sismici in questione, risulta essere in pericolo anche la sicurezza dei beni pubblici e privati e pertanto sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alle popolazioni colpite da detti eventi sismici;

Considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale, anche tenuto conto delle informazioni acquisite nell'ambito del Comitato Operativo di protezione civile, di cui al comma 3-*ter*, dell'articolo 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, tenutosi in data 24 agosto 2016, che ha evidenziato la necessità di promuovere interventi urgenti di prima assistenza alle popolazioni colpite e che fa ritenere che possa acuirsi il rischio per la pubblica incolumità;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Sentiti i Presidenti delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1, comma 1, primo periodo, 2 e 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposto il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila, il giorno 24 agosto 2016.

2. Per fronteggiare la situazione emergenziale, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative, assicura l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992.

Roma, 24 agosto 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

16A06381

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2016.

Variazione dell'ammissione alle agevolazioni FAR per il progetto DM23932, presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto n. 593/2000. (Prot. n. 1080).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, prot. n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 che individua le competenze dell'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

Visto il decreto direttoriale 24 marzo 2016, prot. n. 544, con il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, sono attribuite le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie» e, in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il Protocollo di intesa, sottoscritto il 5 maggio 2004, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lazio per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore dell'Industria aerospaziale;

Visto l'accordo di Programma quadro ricerca, innovazione tecnologica, reti telematiche - Sistema universitario regionale ed alta formazione: stralcio «Distretto tecnologico nel settore dell'Industria aerospaziale» siglato in data 30 giugno 2004, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Lazio, finalizzato alla creazione nell'area laziale di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) nel settore aerospaziale, aeronautico ed aeroportuale;

Visto il decreto direttoriale (Bando Aerospazio Lazio) n. 603/Ric. del 14 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore dell'industria aerospaziale da realizzarsi nella Regione Lazio»;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo DM23932, presentata in data 10 giugno 2005 da Sicamb S.p.A., ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000, a fronte del predetto bando, per il progetto di ricerca e formazione dal titolo «Messa a punto di metodologie e tecnologie per lo sviluppo di grandi componenti innovativi, forgiati e lavorati di macchina, in lega di titanio per l'industria aeronautica»;

Visto il decreto direttoriale n. 2861/Ric. dell'11 dicembre 2006, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2006, con il quale, tra gli altri, è stato ammesso alle agevolazioni FAR il progetto DM23932 presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 da Sicamb S.p.A. per un totale di costi ammessi pari a € 1.516.000,00 ed una agevolazione complessiva di € 1.423.550,00, di cui € 584.700,00 nella forma di contributo nella spesa e di € 838.850,00 nella forma di credito agevolato;

Visto il contratto di finanziamento stipulato in data 3 luglio 2007 tra l'istituto convenzionato Intesa Sanpaolo S.p.a. e il soggetto proponente Sicamb S.p.A.;

Considerato che le attività di ricerca e formazione sono state interamente rendicontate dal proponente Sicamb S.p.A., in favore del quale sono state effettuate erogazioni per € 340.227,90 nella forma di contributo nella spesa e € 428.145,47 nella forma di credito agevolato, relative al periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008;

Vista la nota del 24 luglio 2014 prot. 18047 con la quale l'Istituto convenzionato ha comunicato che il progetto è regolarmente terminato ed è stata effettuata la verifica finale da parte della Banca e dell'Esperto scientifico, e che il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con EPR e/o Università non risulta soddisfatto;

Vista la relazione tecnico-contabile finale, allegata alla predetta nota del 24 luglio 2014, nella quale l'esperto attesta in non raggiungimento della percentuale utile all'ottenimento della maggiorazione del 10% (bonus) per collaborazione con EPR e/o Università;

Considerato che il mancato ricorso a collaborazione con Università o EPR non ha modificato le finalità della ricerca o della formazione, e che permangono i requisiti oggettivi di ammissibilità del soggetto e del progetto previsti dal bando e dalla normativa di riferimento;

Ritenuta l'opportunità di adottare per il progetto DM23932 uno specifico provvedimento di variazione del citato decreto direttoriale 11 dicembre 2006, prot. n. 2861/Ric.;

Vista la nota del 14 novembre 2014, prot. n. 26395, con la quale il Ministero ha richiesto all'Istituto convenzionato di fornire, ai fini dell'adozione del decreto di variazione, il dettaglio dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili per il progetto di ricerca e formazione in argomento;

Vista la nota 11 dicembre 2014, prot. MIUR 8 gennaio 2015, n. 218, con la quale l'Istituto convenzionato Intesa Sanpaolo c/o Mediocredito Italiano S.p.A. ha trasmesso il dettaglio dei costi sostenuti da Sicamb S.p.A. e ritenuti ammissibili per il progetto di ricerca e di formazione;

Vista la nota prot. n. 30410 del 22 dicembre 2014, e-mail dell'8 gennaio 2015, con la quale il competente Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca ha comunicato un elenco di soggetti, tra i quali Sicamb S.p.A., che alla data risultavano morosi nei confronti dell'amministrazione;

Vista la nota prot. n. 6894 del 31 marzo 2015, con la quale è stata rappresentata al citato Ufficio I la necessità di acquisire informazioni in ordine ai provvedimenti adottati nei confronti della società Sicamb S.p.A. a seguito della predetta morosità;

Vista la nota prot. n. 8704 del 21 aprile 2015 con la quale l'Ufficio I ha riscontrato la richiesta n. 6894/2015, comunicando che a Sicamb S.p.A. era stata inviata apposita «Comunicazione di avviso di morosità e scadenza rata»;

Vista la nota prot. n. 9816 dell'8 maggio 2015 con la quale l'Ufficio II della D.G.C.P.V.R., come previsto dalla normativa, ha comunicato a Sicamb S.p.A., ai sensi della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di revoca a seguito della predetta morosità;

Vista la nota del 21 luglio 2015 con la quale Sicamb S.p.A. ha chiesto di ripianare il debito esistente nei confronti dell'amministrazione ed ha presentato una proposta di piano di rientro;

Vista la nota prot. n. 3182 del 22 febbraio 2016 con la quale l'Ufficio II, in considerazione del fatto che il progetto DM23932 era regolarmente terminato, come verificato dall'esperto scientifico e dall'istituto convenzionato, ha comunicato a Sicamb S.p.A. il proprio nulla osta al piano di rientro proposto dall'impresa, subordinando la predisposizione del decreto di variazione, medio tempore sospeso, al versamento della prima rata;

Vista la nota prot. n. 4378 dell'8 marzo 2016 con la quale Sicamb S.p.A. ha richiesto all'Ufficio II il calcolo degli interessi di mora, al fine di procedere con il piano di rientro;

Vista la nota prot. n. 5252 del 21 marzo 2016 con la quale l'Ufficio II ha trasmesso al competente Ufficio I la predetta nota n. 4378/2016 della Sicamb S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 7070 del 18 aprile 2016 con la quale il competente Ufficio I ha comunicato alla Sicamb S.p.A. gli importi e le modalità di versamento;

Vista la nota prot. n. 9450 del 17 maggio 2016 con la quale Sicamb S.p.A. ha trasmesso copia del Bonifico europeo unico di avvenuto versamento della rata del previsto piano di rientro;

Ritenuta l'opportunità di procedere per il progetto DM23932 all'adozione del necessario provvedimento di variazione del citato decreto direttoriale 11 dicembre 2006, prot. n. 2861/Ric. a causa del mancato raggiungimento del Bonus per collaborazione con Università e/o EPR;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Articolo unico

1. Le agevolazioni per il progetto di ricerca e formazione DM23932, presentato da Sicamb S.p.A., ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del «Bando Aerospazio Lazio», previste con il decreto direttoriale 11 dicembre 2006, prot. n. 2861/Ric., come indicato nelle premesse sono modificate a seguito del mancato raggiungimento del requisito necessario ai fini della concessione dell'ulteriore agevolazione (bonus) del 10% per collaborazione con Università e/o Enti pubblici di ricerca.

2. Forme, misure, modalità e condizioni sono riportate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, che annullano e sostituiscono quelle allegate al decreto direttoriale 11 dicembre 2006, prot. n. 2861/Ric..

3. L'impegno assunto con il decreto direttoriale 11 dicembre 2006, prot. n. 2861/Ric., relativamente al progetto DM23932, a seguito delle predette variazioni, passa da € 1.423.550,00, di cui € 584.700,00 nella forma di contributo nella spesa e di € 838.850,00 nella forma di credito agevolato a € 1.256.674,05, di cui euro 389.006,70 nella forma di contributo nella spesa e euro 867.667,35 nella forma di credito agevolato.

4. Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità e condizioni del predetto decreto direttoriale 11 dicembre 2006, prot. n. 2861/Ric..

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2868

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM23932

Generalità del Progetto

- Domanda: DM23932 del 10/06/2005

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Messa a punto di metodologie e tecnologie per lo sviluppo di grandi componenti innovativi, forgiati e lavorati di macchina, in lega di titanio per l'industria aeronautica

  Inizio Attività: 01/12/2006

  Durata mesi: 52

- Progetto di Formazione

  Titolo: Metodologie e tecnologie per lo sviluppo di grandi componenti forgiati e lavorati di macchina in lega di Ti per l'industria aeronautica

  Inizio Attività: 01/02/2007

  Durata mesi: 27

- Beneficiari

  SICAMB S.P.A.
  LATINA - (LT)

• Costo Totale	€ 1.328.900,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.144.635,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 74.971,00
- di cui attività di Formazione	€ 109.294,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM23932

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	376.905	-	-	-	-	376.905
Spese generali	-	226.143	-	-	-	-	226.143
Attrezzature	-	17.487	-	-	-	-	17.487
Consulenze	-	71.797	274.167	-	38.000	-	383.964
Prestazioni di terzi	-	34.608	-	-	-	-	34.608
Beni immateriali	-	4.213	-	-	-	-	4.213
Materiali	-	101.315	-	-	-	-	101.315
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	832.468	274.167	-	38.000	-	1.144.635
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	832.468	274.167	-	38.000	-	1.144.635

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	20.815	-	-	-	-	20.815
Spese generali	-	12.489	-	-	-	-	12.489
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	41.667	-	-	-	41.667
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	33.304	41.667	-	-	-	74.971
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	33.304	41.667	-	-	-	74.971

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM23932

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	27.688	-	-	-	-	27.688
Spese trasferta personale	-	404	-	-	-	-	404
Altre spese correnti	-	15.193	-	-	-	-	15.193
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	16.200	-	-	10.800	-	27.000
Subtotale	-	59.485	-	-	10.800	-	70.285
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	39.009	-	-	-	-	39.009
Totale	-	98.494	-	-	10.800	-	109.294

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM23932

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	65%	70%	75%	75%	75%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	20%	15%	10%	10%	10%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/Aero DM23932

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	208.117,00	54.833,40	7.600,00	-	270.550,40
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	582.727,60	205.625,25	28.500,00	-	816.852,85

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	4.995,60	4.166,70	-	-	9.162,30
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	21.647,60	29.166,90	-	-	50.814,50

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	98.494	-	10.800	-	109.294
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	279.712,70	109.294,00	389.006,70
Credito Agevolato fino a €	867.667,35	-	867.667,35
TOTALE	1.147.380,05	109.294,00	

16A06255
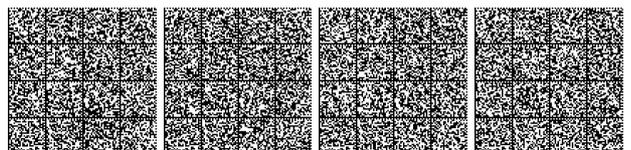
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2016.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di tutti i medicinali per uso veterinario contenenti «colistina» in associazione con altri agenti antimicrobici per somministrazione orale. (Decreto n. 117).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 luglio 2016, relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, all'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari contenenti «colistina» in associazione con altri agenti antimicrobici per somministrazione orale;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario, sono revocate in base alle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II, della sopracitata decisione della Commissione del 14 luglio 2016, in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito elencate:

A.I.C. n.	Nome medicinale	Titolare A.I.C.
100097	BACOLAM	FATRO S.P.A.
103168	BETAMICYN	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.P.A.
103786	CLOVER BMP	DOX-AL ITALIA S.P.A.
103790	COMBOMIX	FATRO S.P.A.
102859	DUALMIX	VIRBAC S.R.L.
103536	DUOBAN	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.P.A.
104571	DUOCIDE PREMISCELA PER ALIMENTI MEDICAMENTOSI	TERNOVA S.r.l.
101576	GIFADIET	VIRBAC Francia
102280	NADASIN	INTERVET PRODUCTIONS SRL
101515	NEOMIX COMPLEX	VETOQUINOL ITALIA SRL
104217	STABOX COLI	VIRBAC Francia
101514	VASTHINOL	VETOQUINOL ITALIA SRL
103562	ZEMAMIX	VETOQUINOL ITALIA SRL

I medicinali di cui trattasi non possono essere più venduti e le società titolari sono tenute a ritirare le confezioni in commercio entro sessanta giorni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2016

Il direttore generale: BORRELLO

16A06233
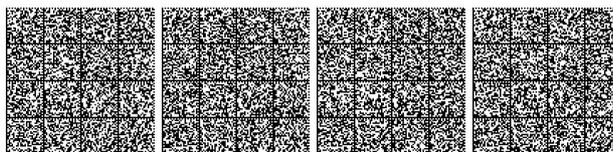
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio DOP «Raschera», a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta "Raschera;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Raschera il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Raschera";

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2006, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Raschera l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Raschera";

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Raschera l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Raschera";

Visto il decreto ministeriale del 18 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2013, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Raschera l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Raschera";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Inoq – Istituto nordovest qualità soc. coop. autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Raschera";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Raschera» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 4 novembre 2003 e successivamente rinnovato con decreti del 4 novembre 2006, 7 dicembre 2009 e 18 gennaio 2013, al Consorzio per la tutela del formaggio «Raschera» con sede legale in Vicoforte (CN), via Mondovì Piazza n. 1/d, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Raschera".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 4 novembre 2003 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A06221

DECRETO 26 luglio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino";

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 293 del 18 dicembre 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino ";

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 5 dell'8 gennaio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino";

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 24 del 30 gennaio 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino";

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 174 del 26 luglio 2013, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Agroqualità S.p.A., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, l'incarico concesso con il decreto del 04 dicembre 2003 e successivamente rinnovato con decreto del 04 dicembre 2006, e con decreto del 15 gennaio 2010 e con decreto del 11 luglio 2013 al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP con sede legale in Sarno (SA), Via Lanzara n. 27, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino".
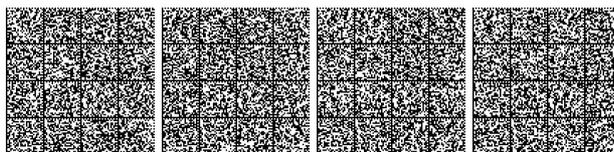
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell' 11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A06254

DECRETO 28 luglio 2016.

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., in Modena, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie Generale) n. 133 dell'11 giugno 2015 con il quale il laboratorio Istituto di Ricerche Agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 44/46/48 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 14 luglio 2016 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 marzo 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio Istituto di Ricerche Agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 44/46/48, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:
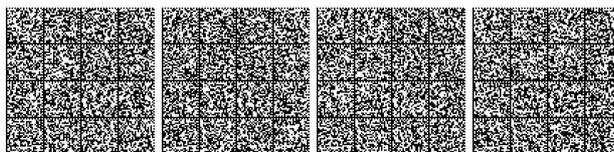
Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride solforosa	OIV - Resolution OENO 60/2000 + OIV-Resolution OENO 13/2008
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Acidità fissa in ac. Tartarico	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile in ac. Acetico	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-20 R2006
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-05 R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Metanolo	OIV MA-AS312-03A R2015
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2011
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009 par.4.C
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Acidi organici: Acido citrico, Acido tartarico, Acido malico, Acido lattico, Acido formico, Acido acetico, Acido propionico, Acido butirrico	OIV MA-AS-313-04 R2009
Acidità totale in ac. Tartarico	OIV MA-AS313-01 R2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04A R2012
Estratto secco non riduttore	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Indice di Folin Ciocalteu	OIV MA-AS2-10 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA-AS2-01A R2012 par.6
pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Residui di fitofarmaci con metodo QuEChERS multiresiduale: 2,4,5-T; 2,4,5-TP; 2,4-D; 2,4-DB; 4-CPA;Acephate; Acetamiprid; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-Sulfon; Aldicarb-Sulfoxid; Aldrin; Alfametrina; Alletrina; Atrazina; Avermectin B1a; Azinphos-Ethyl; Azinphos-Metyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Bendiocarb; Bentazone; Bifenox; Bifenthrin; Binapacryl; Bitertanol; Boscalid;Bromoconazolo; Bromophos, Bromophos-Ethyl, Bromopropylate, Bomoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Cadusafos; Captafol; Captan, Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carboxin; Chinomethionat; Chlorfenapyr; Chlorfenson; Chlorfenvinphos;	OIV MA-AS323-08 R2012

Chloridazon; Chlorothalonil; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-Metyl; Chlozolinate; Cinosulfuron b; Clofentezine; Clomazone; Clothianidin; Coumaphos; Cyanofenphos; Cyazofamid; Cycloxydim; Cyfluthrin (incl. beta-); Cyhalothrin, lambda-; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Cyromazine; DDD o,p-; DDD p,p-; DDE o,p-; DDE p,p-; DDT o,p-; DDT p,p-; Deltamethrin; Demeton-S-Methyl; Demeton-S-Methylsulfon; Demeton-S-Methylsulfoxid; Diazinon; Dicamba; Dichlobenil; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Dichlorprop(incl.Dichlorprop-P); Dichlorvos; Diclobutrazolo; Dicloran; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethofencarb; Difenoconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimethachlor; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dioxathion; Diphenylamine; Disulfoton; Ditalimfos; Endosulfan,alfa-; Endosulfan,beta-; Endosulfansulfate; EPN; Epoxiconazole; Esfenvalerate; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Ethoprophos; Etofenprox; Etoxazolo; Etridiazole; Etrimfos; Famoxadone; Fenamiphos; Fenarimol; Fenazaquin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenhexamid; Fenitrothion; Fenoxaprop-P; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpropridin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fenson; Fenthion; Fenthion-Sulfon; Fenthion-Sulfoxide; Fenvalerate/Esfenvalerate (sum); Fipronil (somma di Fipronil + metabolita solfone espressa in Fipronil); Fluazifop; Fluazinam; Flucythrinate; Fludioxonil; Flufenacet; Flufenoxuron; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flusilazole; Flutriafol; Fluvalinate; Folpet; Fomesafen; Fonofos; Furalaxil; (>= 0,005 mg/kg)	
Residui di fitofarmaci con metodo QuEChERS multiresiduale: Haloxyfop; HCH,alfa-; HCH,beta-; HCH,gamma-; Heptachlor; Heptenophos; Hexachlorobenzene; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Imazaquin; Imazethapyr; Imazosulfuron b; Imidacloprid; Indoxacarb; Ioxynil; Iprodione; Iprovalicarb; Isofenphos; Isoproturon; Kresoxim-Methyl; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; MCPA; MCPB; MCPP; Mecarbam; Mepanipyrim; Mepronil; Metalaxyl; Metamitron; Metazachlor; Methamidophos; Methidathion; Methiocarb; Methomyl; Methoxychlor; Methoxyfenozide; Metobromuron; Metolachlor; Metosulam; Metribuzin; Metsulfuron-Methyl b;	OIV MA-AS323-08 R2012

Mevinphos; Monocrotophos; Myclobutanil; Naphthoxyacetic acid,2-; Nitrofen; Nuarimol; Omethoate; Orthophenylphenol; Oxadixyl;Oxamyl; Oxyfluorfen, Paclobutrazol; Paraoxon; Paraoxon-Methyl; Parathion; Parathion-Methyl; Penconazole; Pencycuron; Pendimethalin; Permethrin; Phorate; Phosalone; Phosmet; Phosphamidon; Picoxystrobin; Piperonyl butoxide; Pirimicarb; Pirimiphos-Ethyl; Pirimiphos-Methyl; Prochloraz; Procymidone; Profenofos; Profluralin; Promecarb; Prometryn; Propamocarb; Propargite; Propham; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Prosulfuron b; Prothiofos; Protoato; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyrifenox; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinalphos; Quinmerac C; Quinoxyfen; Quintozene; Simazine; Spinosad, Spinosyn A; Spinosyn D; Spiroxamine; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tecnazene; Teflubenzuron; Tefluthrin; Terbacil; Terbufos; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetrachlorvinphos; Tetraconazole; Tetradifon; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron-Metyl b; Thiodicarb; Thiofanox; Thiometon; Thiophanate-Metyl; Tolclofos-Methyl; Tlylfluanid; Triadimefon; Triadimenol; Tri-Allate; Triazophos; Triclopyr; Triclorfon; Tricyclazole; Trifloxystrobin; Triflumizole; Triflumiron; Trifluralin; Triforine; Trimethacarb; Vamidothion; Vinclozolin. (>= 0,005 mg/kg)	
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) ((7-20%))	OIV MA-AS312-01A R2009 par.4.C
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01A R2009
Dietilenglicole	OIV MA-AS315-09 R2009

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 giugno 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Istituto di Ricerche Agrindustria S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A06253

DECRETO 10 agosto 2016.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014, e il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

Esaminata la documentata domanda presentata in data 13 maggio 2015, tramite la Regione Toscana, dal Consorzio del Vino Chianti, con sede in Firenze, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Viste le risultanze della riunione di pubblico accertamento, svolta a Firenze il giorno 27 giugno 2016;

Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 26 luglio 2016 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

Roma, 10 agosto 2016

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»

Il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti», così come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 marzo 2014, è modificato come segue:

A) Art. 4, comma 6 - resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

Il valore del titolo alcolometrico naturale minimo della Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» sottozona «Rufina» è modificato: da 11,00% vol a 11,50% vol.

B) Il titolo dell'art. 5 ed il comma 1 del medesimo articolo sono sostituiti come segue:

Art. 5.
Norme per la vinificazione, imbottigliamento ed affinamento

5.1 - Zona di vinificazione, imbottigliamento, ed affinamento.

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tali operazioni sono, altresì, consentite nell'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è consentito in via esclusiva al vino prodotto, invecchiato, imbottigliato ed affinato ove previsto, nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'ambito dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

Tuttavia è altresì consentito che le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, e comunque all'interno dei confini amministrativi delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi.

Le Ditte già in possesso di autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori della zona di produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare, nella medesima cantina, anche le operazioni di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento in bottiglia.

L'imbottigliamento in zona delimitata di cui ai paragrafi precedenti, conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2008, deve avere luogo nelle predette zone geografiche delimitate per salvaguardare la qualità, garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli.

Conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2008, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori delle aree di produzione delimitate, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 61/2010.

16A06214

DECRETO 10 agosto 2016.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione Generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo Direttore Generale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 2/2016 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Mais				
Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13422	AGM1644	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
13958	Itea	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14056	53R	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14062	Furtado	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14065	Akinom	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milanoe Monsanto Technology LLC. - USA
14609	Koregraf	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14625	Illango	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
15267	31G	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
15311	Debussy	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
15334	Portbou	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
15341	AGM1690	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16293	SNH4424	500	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)
16295	SNH4621	600	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)
16296	SNH4720	700	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

16A06219
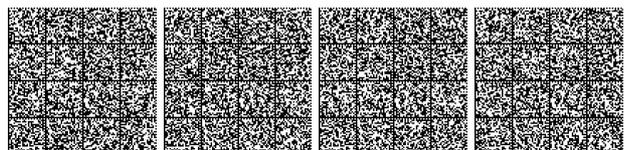
DECRETO 10 agosto 2016.

Variazione di denominazione di una varietà di mais iscritta al registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2016, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di mais denominata Zakaro;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione Generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo Direttore Generale;

Vista la proposta di nuova denominazione presentata dagli interessati e volta ad evitare che la precedente denominazione attribuita possa recare offesa per il significato volgare riconosciuto in Malesia e Olanda;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 2/2016 senza che siano state presentate obiezioni alla sua adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame della nuova denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais Zakaro è modificata in RGT TWIXXTER.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998*

16A06220
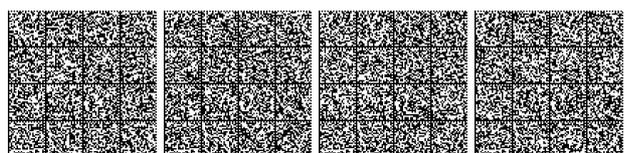
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Obelix società cooperativa in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Obelix Società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 248.547,00, si riscontra una massa debitoria di € 548.265,00 ed un patrimonio netto negativo di € -302.072,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Obelix Società cooperativa in liquidazione», con sede in Verona (VR) (codice fiscale 93012290230) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Visparelli (codice fiscale VSPCRL 82C18 E349E), nato a Isola della Scala (VR) il 18 marzo 1982, e domiciliato in Vigasio (VR), via Trevenzuolo, n. 4/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06280

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Il Sorriso - onlus», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Sociale Il Sorriso - onlus»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;
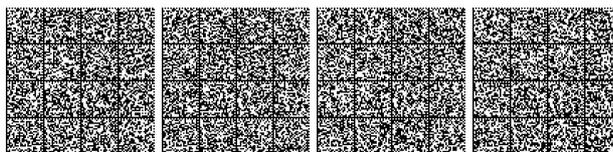
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese. dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 6.576,00 si riscontra una massa debitoria di € 55.905,00 ed un patrimonio netto negativo di € 54.236,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Il Sorriso - onlus», con sede in Rovigo (RO), (codice fiscale 01442680292) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Visparelli, (codice fiscale VSPCRL 82C18 E349E) nato a Isola della Scala (VR) il 18 marzo 1982, e domiciliato in Vigasio (VR), in via Trevenzuolo, n. 4/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06281

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «A & B Trasporti Piccola società cooperativa in liquidazione», in Giugliano in Campania e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 30 ottobre 2014 .n. 015/LI12014 con il quale il dott. Andrea Buccella è stato nominato liquidatore della «A & B Trasporti Piccola società cooperativa in liquidazione», con sede in Giugliano in Campania (NA), in sostituzione del sig. Antonio Aprovitola, revocato;

Vista la sentenza del 2 marzo 2016 n. 32 del Tribunale di Napoli Nord con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «A & B Trasporti Piccola società cooperativa in liquidazione»;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La Società «A & B Trasporti Piccola società cooperativa in liquidazione», con sede in Giugliano in Campania (NA) (codice fiscale 0399-1871215) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Cali (codice fiscale CLAMRA 74L16 F839W), nato a Napoli (NA) il 16 luglio 1974, e ivi domiciliato in via Domenico Fontana , n. 66.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016
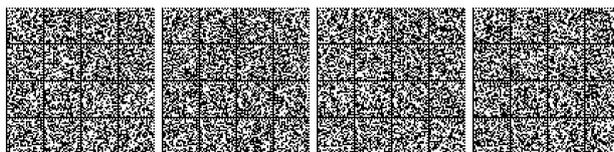
Il Ministro: CALENDA

16A06282

DECRETO 20 luglio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «All Service società cooperativa», in Venezia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2015 n. 582/2015, con il quale la società «All Service società cooperativa», con sede in Venezia (VE), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alessandro Fazi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 18 novembre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo cometa e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Rodighiero nato a Vicenza il 21 maggio 1961 (codice fiscale RDG LSN 61E21 L840U), ed ivi domiciliato in Corso Padova n. 128, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Alessandro Fazi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06283

DECRETO 20 luglio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop Agricola Micelio - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Cerreto di Spoleto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2015 n. 576/2015, con il quale la società cooperativa «Coop Agricola Micelio - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Cerreto di Spoleto (PG), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Antonino Azzarà ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 21 gennaio 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, dott. Stefano Sfrappa nato a Perugia il 16 ottobre 1960 (c.f. SFR SFN 60R16 G478T) ed ivi domiciliato in Via Birago n. 66, in sostituzione del dott. Antonino Azzarà, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06284

DECRETO 20 luglio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «General Service società cooperativa in liquidazione», in Terni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2015 n. 574/2015, con il quale la società cooperativa «General Service Società cooperativa in liquidazione» con sede in Terni (TR) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Antonino Azzarà ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 21 gennaio 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Stefano Sfrappa nato a Perugia il 16 ottobre 1960 (c.f. SFR SFN 60R16 G478T) ed ivi domiciliato in Via Birago n. 66, in sostituzione del dott. Antonino Azzarà, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06285

DECRETO 20 luglio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Progetto Logistica società cooperativa in liquidazione», in Badia Polesine.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
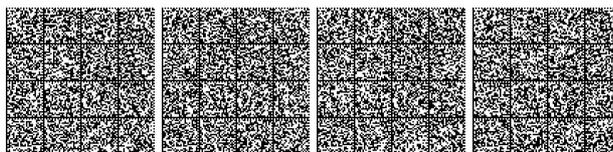
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2015 n. 581/2015, con il quale la società «Progetto logistica società cooperativa in liquidazione», con sede in Badia Polesine (RO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alessandro Fazi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 18 novembre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Rodighiero nato a Vicenza il 21 maggio 1961 (codice fiscale RDG LSN 61 E21 L840U), ed ivi domiciliato in Corso Padova n. 128, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Alessandro Fazi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06286

DECRETO 20 luglio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «COS. EDO. società cooperativa sociale in liquidazione», in Perugia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2015 n. 573/2015, con il quale la società cooperativa «COS. EDO. Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Perugia (PG) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Antonino Azzarà ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 21 gennaio 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Stefano Sfrappa nato a Perugia il 16 ottobre 1960 (c.f. SFR SFN 60R16 G478T) ed ivi domiciliato in via Birago n. 66, in sostituzione del dott. Antonino Azzarà, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06287

DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Steel Coop Cantiano società cooperativa in liquidazione», in Cantiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Steel Coop Cantiano società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 888.729,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 1.279.172,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 784.599,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Steel Coop Cantiano società cooperativa in liquidazione» con sede in Cantiano (PU) (codice fiscale 00985180413) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Ferrigno (codice fiscale FRRFBA65L06H501Y) nato a Roma il 6 luglio 1965, e domiciliato in Fano (PU), via Einaudi, n. 68.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 luglio 2016

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A06288

DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa il Carpentiere in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Cooperativa il carpentiere in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2015 dalla quale si evidenzia una condi-

zione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di € 628.867,00 si riscontra una massa debitoria a breve 748.237,00 ed un patrimonio netto negativo di € 201.460,00;
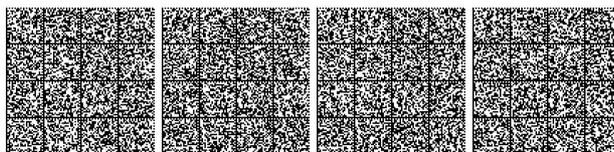
Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa il carpentiere in liquidazione» con sede in Verona (VR), (codice fiscale 00790240238) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Patrizia Perrino, nata a Palermo il 10 febbraio 1964 (codice fiscale PRR PRZ 64B50 G273W) e domiciliata a Verona in via Daniele Manin n 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 luglio 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A06289

DECRETO 27 luglio 2016.

Scioglimento della «Nuova Logistika società cooperativa», in Cerea e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi:

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «irreperibile»;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Logistika Società cooperativa», con sede in Cerea (Verona), (codice fiscale 03701970232), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Pippa, nato a Verona il 18 novembre 1981 (codice fiscale PPP RCR 81S18 L781S), ed ivi domiciliato in via Santa Teresa n. 51/H.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06277

DECRETO 27 luglio 2016.

Scioglimento della «Costruzioni Tafuro società cooperativa», in Nola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Associazione generale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Costruzioni Tafuro Società cooperativa», con sede in Nola (Napoli) (codice fiscale 05249961219), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septicsdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maria Garritano, nata a Vibo Valentia il 2 novembre 1979 (codice fiscale GRRMRA79S42F537P), domiciliata in Napoli, via Amerigo Vespucci n. 9.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06278

DECRETO 27 luglio 2016.

Scioglimento della «CO.IN. società cooperativa artigiana», in Bellizzi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Associazione generale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.IN. - Società cooperativa artigiana» con sede in Bellizzi (SA) (codice fiscale 04884300650), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Luisa De Falco, nata a Napoli il 27 gennaio 1984 (codice fiscale DFLLSU84A67F839Y), domiciliato in Cercola (NA), via Luca Giordano n. 51.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06279

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 agosto 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014. (Ordinanza n. 368).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti in particolare i commi 4-*ter* e 4-*quater* del sopra citato art. 5 della legge n. 225/1992, che prevedono l'emanazione di apposita ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento calamitoso, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, con possibilità di individuazione, nell'ambito dell'amministrazione subentrante, di un soggetto cui intestare la contabilità speciale, già aperta per il superamento della medesima emergenza;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto in particolare l'art. 216, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50/2016 che dispone: "il presente decreto... si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta
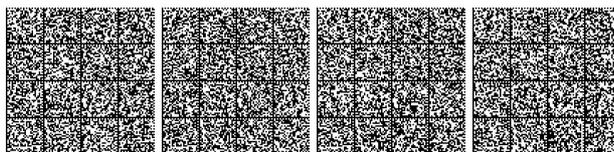
del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante "completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 215 del 24 dicembre 2014 e n. 266 del 3 luglio 2015;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge n. 225/1992, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del 3 febbraio 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente del Settore protezione civile e rischio alluvioni della Regione Toscana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente alla gestione commissariale, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il dirigente del Settore protezione civile e rischio alluvioni della Regione Toscana provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Dirigente del Settore protezione civile e rischio alluvioni della Regione Toscana di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Toscana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente del Settore Protezione civile e rischio alluvioni della Regione Toscana di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità n. 5868, istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 215 del 24 dicembre 2014, che viene al medesimo intestata fino al 30 giugno 2018. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza rispetto a cui trova ancora applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi decorrenti dall'adozione della presente ordinanza, il dirigente di cui al comma 2 può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 565, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120,122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti strettamente necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006.

7. Per le procedure ed i contratti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 216, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il medesimo dirigente di cui al comma 2 può avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del citato decreto legislativo n. 50/2016.
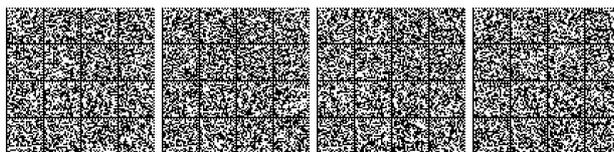
8. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente del Settore protezione civile e rischio alluvioni della Regione Toscana di cui al comma 2 può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

9. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 8 da parte del Dipartimento della Protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Toscana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

11. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

12. Il dirigente del Settore Protezione civile e rischio alluvioni della Regione Toscana di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

Il Capo del Dipartimento della protezione civile
CURCIO

16A06215

ORDINANZA 10 agosto 2016.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 369).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto l'art. 183, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificata dall'art. 14, comma 8, lettera b-*bis*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nella parte in cui dispone che «Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2016 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori centottanta giorni;
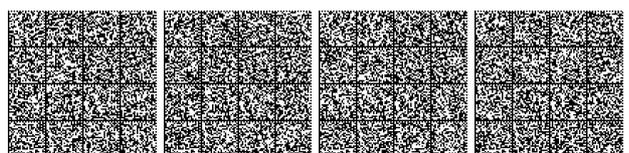
Visto, in particolare, il comma 4, dell'art. 1, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri, che per l'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna ha previsto un primo stanziamento di risorse pari ad euro 30 milioni, a fronte di un fabbisogno stimato in euro 38 milioni, come rappresentato dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota del 29 ottobre 2015, prot. n. CG/0053560;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015 ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale dispone che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla medesima ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, nel limite di euro 30.000.000,00, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel quadro del fabbisogno quantificato complessivamente in euro 38.000.000,00;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 303 del 3 dicembre 2015 ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, con il quale, la Regione Campania è stata autorizzata al trasferimento delle risorse rese disponibili e ammontanti ad euro 1.000.000,00, allocate sul capitolo di bilancio regionale n. 2126 per l'esercizio finanziario 2015, nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata ordinanza n. 298/2015, per la realizzazione delle attività di cui alla medesima ordinanza;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 con la quale, nel quadro del fabbisogno quantificato complessivamente in euro 38.000.000,00, è stato integrato di euro 8.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della citata legge n. 225 del 1992, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 sopra citata per la prosecuzione degli interventi disposti dalle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile del 17 novembre 2015, n. 298 e del 3 dicembre 2015, n. 303, nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 334 dell'11 aprile 2016, con la quale è stato autorizzato il trasferimento delle predette risorse nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata ordinanza n. 298/2015;

Viste le note del commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza n. 298/2015, prot. n. 1870 del 29 aprile 2016 e n. 2647 del 4 luglio 2016;

Vista la nota della Regione Campania prot. n. 20945 del 20 luglio 2016;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 1° aprile 2016 presso il Dipartimento della protezione civile con il commissario delegato nominato ai sensi della citata ordinanza n. 298/2015;

D'intesa con la regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Materiali litoidi

1. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 303 del 3 dicembre 2015, è così sostituito:

«2. I sedimenti alluvionali di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati per effetto degli eccezionali eventi metereologici di cui in premessa, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro gestione ed eventuale rimozione, anche ai fini del ripristino della funzionalità dei citati fondi.».

Art. 2.

Integrazione deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di propria competenza, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015 e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 95, comma 4, nel rispetto dei principi di cui all'art. 67 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i termini di cui all'art. 32, comma 9 ed all'art. 216, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e sette giorni.

Art. 3.

Integrazione risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Campania provvede al versamento delle risorse rese disponibili e ammontanti ad euro 250.000,00, allocate sul capitolo di bilancio regionale n. 2126 per l'esercizio finanziario 2016 nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A06216
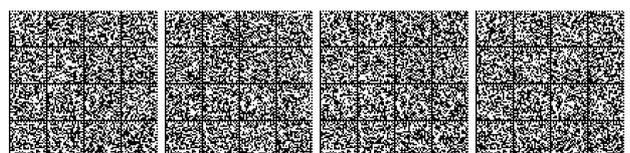
ORDINANZA 11 agosto 2016.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra. (Ordinanza n. 370).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 14 luglio 2016 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra.»;

Vista la nota del 12 luglio 2016 del presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 225/1992, con cui è stabilito che per l'attuazione delle iniziative per la riduzione del rischio residuo, da effettuare durante lo stato d'emergenza, si può provvedere mediante ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni iniziativa utile volta a consentire, alla predetta Amministrazione, di potenziare il sistema regionale di protezione civile avvalendosi di risorse finanziarie già disponibili nel bilancio regionale;

Ritenuto, quindi, che le esigenze prospettate dalla regione siano meritevoli di accoglimento;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Interventi di riduzione del rischio residuo

1. Nell'ambito della realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo in connessione all'evento di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016 e per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento delle criticità evidenziate nella realizzazione del sistema di protezione civile della Regione autonoma della Sardegna, tra cui il completamento della rete idrotermopluviometrica, gli interventi di manutenzione straordinaria sulla stessa rete e sul radar meteorologico di Monte Rasu, l'integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, l'allestimento della sala operativa unificata SORI e del centro funzionale decentrato, la realizzazione di una piattaforma informatica unitaria, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 14 luglio 2016 provvede, con i poteri e le deroghe previste nella predetta ordinanza, alla più rapida conclusione e stipula di specifici accordi di programma con i soggetti ordinariamente competenti, corredati dai relativi cronoprogrammi delle attività da porre in essere per la realizzazione degli interventi con l'indicazione della copertura finanziaria, nonché all'adozione di protocolli, procedure e linee guida per l'attuazione delle finalità previste dal presente articolo, comprese le azioni di monitoraggio da condurre anche in regime ordinario.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede nel limite di euro 2.535.000,00 a valere: sulla UPB S04.03.005 - capitolo SC04.5068 per euro 100.000,00 e sulla UPB S04.03.006 - capitolo SC04.5072 per euro 1.635.000,00 del bilancio di previsione 2016 della Regione autonoma della Sardegna, e sulla UPB S04.02.202 - capitolo SC04.0010 per euro 800.000,00 del bilancio di previsione 2016 di ARPA Sardegna.

3. La Regione autonoma della Sardegna ed ARPA Sardegna sono autorizzate a trasferire le predette risorse sulla contabilità speciale di cui al comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 360/2016.

4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A06217
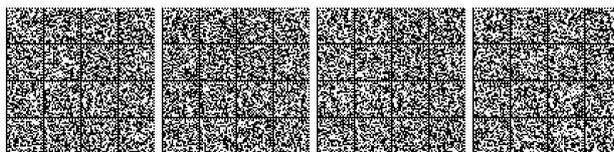
ORDINANZA 11 agosto 2016.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5803. Superamento della situazione di criticità derivante degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria. (Ordinanza n. 371).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 149 del 21 febbraio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 187 del 19 agosto 2014 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 207 del 24 novembre 2014, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 277 del 13 agosto 2015 recante: «Proroga contabilità speciale n. 5803. Superamento della situazione di criticità derivante degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 354 dell'11 luglio 2016, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria.»;

Vista la nota dell'8 giugno 2016 con cui il Presidente della Regione Liguria ha chiesto la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5803;

Vista la nota del 12 luglio 2016 con cui il soggetto responsabile di cui all'ordinanza n. 187/2014 ha inviato gli elementi informativi richiesti dal Dipartimento della protezione civile;

Considerata, quindi la necessità di prorogare il termine di durata della contabilità speciale intestata al Soggetto responsabile, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 149 del 21 febbraio 2014, il direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria - Soggetto responsabile, ai sensi dell'ordinanza n. 187 del 19 agosto 2014, titolare della contabilità speciale n. 5803, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 19 agosto 2017.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il soggetto responsabile trasmette al Dipartimento della protezione civile la rimodulazione del piano per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 207 del 24 novembre 2014, tenuto conto delle somme non ancora programmate e degli esiti delle attività di verifica e controllo effettuata dai tecnici del Dipartimento della protezione civile.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A06218

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 luglio 2016.

Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa dei medicinali per uso umano «Eucreas», «Jalra» e «Galvus». (Determina n. 1029/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonchè della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 4 novembre 2013, n. 953, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2013, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Galvus»;

Vista la determinazione AIFA del 4 novembre 2013, n. 955, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2013, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Eucreas»;

Vista la determinazione AIFA del 4 novembre 2013, n. 951, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2013, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Jalra»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23/25 maggio 2016;

Determina:

Art. 1.

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per le specialità medicinali GALVUS, EUCREAS e JALRA, nel periodo gennaio 2014 - dicembre 2015, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo, rispettivamente la prima entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione, la seconda entro i successivi novanta giorni.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle "Modalità di versamento del Pay-back 5% - alle Regioni" specificando comunque nella causale: "somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per le specialità medicinali «Galvus, Eucreas e Jalra».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Allegato 1
Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: Novartis Farma Spa
Specialità medicinale: Eucreas; Galvus
sfondamento (2014-2015)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 189.861	€ 94.930
Basilicata	€ 181.544	€ 90.772
Calabria	€ 638.642	€ 319.321
Campania	€ 2.357.456	€ 1.178.728
Emilia R	€ 561.222	€ 280.611
Friuli VG	€ 88.879	€ 44.439
Lazio	€ 1.031.915	€ 515.957
Liguria	€ 199.017	€ 99.508
Lombardia	€ 1.576.456	€ 788.228
Marche	€ 193.335	€ 96.667
Molise	€ 26.761	€ 13.380
PA Bolzano	€ 60.130	€ 30.065
PA Trento	€ 75.311	€ 37.655
Piemonte	€ 564.989	€ 282.494
Puglia	€ 827.283	€ 413.641
Sardegna	€ 349.601	€ 174.800
Sicilia	€ 816.004	€ 408.002
Toscana	€ 619.318	€ 309.659
Umbria	€ 79.319	€ 39.660
Valle d'Aosta	€ 2.028	€ 1.014
Veneto	€ 888.009	€ 444.005
Italia	**€ 11.327.077**	**€ 5.663.538**

AIFA
Ufficio HTA nel settore farmaceutico

16A06222

DETERMINA 26 luglio 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Armisarte», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1030/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel Supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Actavis Group PTC EHF è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Armisarte»;

Vista la determinazione n. 438/2016 del 21 marzo 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Actavis Group PTC EHF ha chiesto la classificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 044703015/E, 044703027/E, 044703039/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 5 aprile 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 aprile 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Mesotelioma pleurico maligno.

Pemetrexed in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile. Carcinoma polmonare non a piccole cellule Pemetrexed in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.

Pemetrexed è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino.

Pemetrexed è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.

Il medicinale ARMISARTE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni e numeri A.I.C.:

«25 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione» - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 044703015/E (in base 10) 1BN797 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «H» - Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 182,94 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 301,92;

«25 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione» - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 044703027/E (in base 10) 1BN79M (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «H» - Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 914,69 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1509,60;

«25 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione» - uso endovenoso - flaconcino (Vetro) 40 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 044703039/E (in base 10) 1BN79Z (in base 32) - Classe di rimborsabilità: «H» - Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.829,40 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.019,24.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Armisarte» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C» (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C» (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Armisarte» è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A06223

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivastigmina Mylan Generics»

Estratto determina n. 1031/2016 del 26 luglio 2016

Medicinale: RIVASTIGMINA MYLAN GENERICS.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A. via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano (Italia).

Confezioni:

A.I.C. n. 042980019 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina singola in pet/ldpe/al/pan;

A.I.C. n. 042980021 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina singola in A.I.C. n. pet/ldpe/al/pan;

A.I.C. n. 042980033 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 60 cerotti in bustina singola in pet/ldpe/al/pan;

A.I.C. n. 042980045 - «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 90 cerotti in bustina singola in pet/ldpe/al/pan;

A.I.C. n. 042980058 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina singola in pet/ldpe/al/pan;

A.I.C. n. 042980060 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina singola in pet/ldpe/al/pan;

A.I.C. n. 42980072 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 60 cerotti in bustina singola in pet/ldpe/al/pan;

A.I.C. n. 042980084 - «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 90 cerotti in bustina singola in pet/ldpe/al/pan.

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Composizione: ogni cerotto transdermico rilascia:

principio attivo:

4,6 mg di rivastigmina ogni 24 ore. Ogni cerotto avente superficie di 5 cm^2 contiene 9 mg di rivastigmina;

9,5 mg di rivastigmina ogni 24 ore. Ogni cerotto avente superficie di 10 cm^2 contiene 18 mg di rivastigmina;

eccipienti:

film di supporto con stampa:

film in polietilene/poliestere;

matrice del medicinale:

adesivo acrilico;

poli (butilmetacrilato, metilmetacrilato);

matrice adesiva:

dimeticone;

adesivo di silicone;

pellicola da rimuovere:

film in poliestere rivestito con fluoropolimero.

Produzione principio attivo: Mylan Laboratories Limited,Unit 11_Plot No. 1-A/2, MIDC, Industrial Estate, Taloja, Panvel, District Raigad, Maharashtra, 410208-India.

Produttore, confezionamento primario e secondario: Mylan Technologies Inc. - 110 Lake Street, Saint Albans, VT 05478, USA.

Controllo, rilascio, confezionamento primario e secondario: McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories - 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublino 13 - Irlanda.

Controllo lotti: Microchem Laboratories Ireland Limited - Clogherane, Dungarvan, Co.Waterford, Irlanda.

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain SPA - Viale Delle Industrie 2, 20090 Settala, Milano - Italia;

PharmLog Pharma Logistik GmbH - Siemensstr. 1, 59199 Bönen, Germania;

Logosys PKL Service GmbH & Co KG - Haasstraße 8, 64293 Darmstadt, Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer di grado da lieve a moderato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina singola in pet/ldpe/al/pan - A.I.C. n. 042980021 (in base 10) 18ZNPP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» (nota 85).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 30,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,94.

Confezione: «9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina singola in pet/ldpe/al/pan - A.I.C. n. 042980060 (in base 10) 18ZNQW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» (nota 85).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 30,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,94.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C» (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rivastigmina Mylan Generics» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, geriatra, psichiatra (RRL).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della Direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06227

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alabaster».

Estratto determina n. 1032/2016 del 26 luglio 2016

Medicinale: ALABASTER.

Titolare AIC: Master Pharma S.R.L.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV_1 < 50% del valore normale predetto) e anamnesi di riacutizzazioni ripetute, con presenza di sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione,

del medicinale «Alabaster» sono rimborsate come segue:

Confezione:

«100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 dosi;

A.I.C. n. 037776034 (in base 10) 140UP2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,47;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 55,24.

Validità del contratto: 24 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alabaster» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06228

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori della Repubblica d'Armenia, della Romania, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

Il 28 luglio 2016 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Victoria Bagdassarian, Ambasciatore della Repubblica d'Armenia, S.E. George Gabriel Bologan, Ambasciatore di Romania e S.E. Jill Morris, Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

16A06181

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori della Repubblica del Malawi e del Regno del Bahrain.

Il 14 luglio 2016 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Tedson Aubrey Kalebe, Ambasciatore della Repubblica del Malawi (residente a Bruxelles) e S.E. Muhammad Abdul Ghaffar, Ambasciatore del Regno del Bahrain (residente a Parigi), i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

16A06182

Istituzione del Consolato onorario in Stettino (Polonia) e variazione della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Gdynia (Polonia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo primo

È istituito in Stettino (Polonia) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Varsavia con circoscrizione territoriale coincidente con la provincia (Voivodato) della Pomerania occidentale (Zachodnio-Pomorskie).

Articolo secondo

La circoscrizione del consolato onorario in Gdynia (Polonia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Varsavia è così rideterminata: i voivodati di Cuiavia-Pomerania (Kujawo-Pomorskie) e di Pomerania (Pomorskie) con esclusione della Pomerania occidentale.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A06183

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cali (Colombia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Maria Paulina Escobar Ferraiuoli, console onorario in Cali (Colombia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD, presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

u) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A06184

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Dunedin (Nuova Zelanda).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Sergio Salis, Agente Consolare onorario in Dunedin (Nuova Zelanda), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Wellington;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Wellington;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Wellington delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Wellington;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Wellington delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Wellington della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Wellington, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Wellington della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso (limitatamente alle domande di visto nazionale, per le quali non occorre la rilevazione delle impronte);

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Wellington;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Wellington della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Wellington;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Wellington;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A06185

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Timisoara (Romania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Niccolò Maso, Console onorario in Timisoara (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A06186

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Camisano Vicentino.

Con decreto 7 giugno 2016 n. 347/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2016, reg. n. 1 foglio n. 2491, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale con sovrastante porzione di fabbricato in località Via Levà nel Comune di Camisano Vicentino (Vicenza), distinta nel N.C.T. e nel N.C.E.U. del comune medesimo al foglio 13 particella n. 2088.

16A06211

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Pozzoleone.

Con decreto 7 giugno 2016 n. 345, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2016, reg. n. 1, foglio n. 2492, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente ex alveo della Roggia Mandolina nel Comune di Pozzoleone (Vicenza) identificato al C.T. al foglio 9 particella n. 722 del comune medesimo.

16A06212

Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 13 luglio 2016

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 13 luglio 2016 del Comitato nazionale, recante «Modulistica relativa alle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoririfiuti.it/.

16A06213

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Giacomo, in Sale delle Langhe.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 agosto 2016, viene soppressa la Parrocchia di S. Giacomo, con sede in Sale delle Langhe (Cuneo), frazione Arbi.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Maria Vergine Assunta, con sede in Sale delle Lanche (Cuneo).

16A06179

Soppressione della Parrocchia di S. Marco, in Ceva.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 agosto 2016, viene soppressa la Parrocchia di S. Marco, con sede in Ceva (Cuneo), frazione Mollere.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Maria Vergine Assunta, con sede in Ceva (Cuneo).

16A06180

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari Atoplus 10, 25, 50 e 100 mg capsule molli per cani, Atoplus 100 mg/ml soluzione orale per gatti e Milbemax.

Estratto del provvedimento n. 463 del 14 luglio 2016

Medicinali veterinari:

Atoplus 10, 25, 50 e 100 mg capsule molli per cani - A.I.C. n. 103635;

Atoplus 100 mg/ml soluzione orale per gatti - A.I.C. n. 104337.

Milbemax - A.I.C. n. 103615.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) Italia.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IAin - A.1: modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Procedura europea n. FR/V/XXXX/IA/058/G.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la modifica della denominazione sociale e dell'indirizzo della sede legale della società titolare dell'A.I.C.

Da: Novartis Animal Health S.p.A.

Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia.

A: Elanco Italia S.p.A. - Via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Italia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06225

Revoca, mediante procedura centralizzata, dei numeri di identificazione nazionale del medicinale per uso veterinario «Equip WNV».

Provvedimento n. 500 del 25 luglio 2016

Specialità medicinale: EQUIP WNV.

Titolare A.I.C.: Zoetis Belgium S.A.

Rappresentante in Italia: Zoetis Italia srl.

Revoca N.I.N. rinuncia dell'autorizzazione centralizzata UE da parte del titolare dell'A.I.C.

A seguito di rinuncia dell'A.I.C. da parte del titolare, variazione IB/0222/G, approvata la revoca da parte della Commissione europea, sono revocati i NIN a suo tempo attribuiti alle seguenti confezioni:

5 siringhe monodose	104146016	EU/2/08/086/001
10 siringhe monodose	104146028	EU/2/08/086/002
25 siringhe monodose	104146030	EU/2/08/086/003

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione CE.

16A06226

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Strenzen 500/125 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per suini».

Estratto del provvedimento n. 464 del 14 luglio 2016

Medicinale veterinario STRENZEN 500/125 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per suini.

Confezioni:

Sacco da 500 g in LDPE - A.I.C. n. 104369018;

Sacco da 500 g in Alu - A.I.C. n. 104369020.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) Italia.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IAin - A.1:

Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Procedura europea n. CZ/V/0110/IA/008.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C.

Da:

Novartis Animal Health S.p.A. - Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia,

A:

Elanco Italia S.p.A. - Via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Italia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06229

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Vanguard R sospensione iniettabile».

Estratto del provvedimento n. 457 del 13 luglio 2016

Medicinale veterinario ad azione immunologica VANGUARD R sospensione iniettabile.

Confezioni: A.I.C. n. 103811.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l con sede in Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: Procedure Europee n. CZ/V/0100/001/IB/020 e EMEA/V/C/XXXXXX/WS/0785.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, le seguenti modifiche:

Modifica del nome del medicinale;

Estensione della durata dell'immunità nel cane.

L'RCP deve essere modificato nei punti sotto indicati e nei relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

Punto 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

In particolare il punto 1 e 4.2 devono essere così modificati:

1. Denominazione del medicinale veterinario:

VERSIGUARD RABIES, sospensione iniettabile.

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione:

Per l'immunizzazione attiva di cani, gatti, bovini, suini, pecore, capre, cavalli e furetti (di età uguale o superiore a 12 settimane) per la prevenzione dell'infezione e della mortalità causate dalla rabbia.

Insorgenza dell'immunità: 14-21 giorni dalla vaccinazione primaria.

Durata dell'immunità:

Cani: almeno tre anni dopo la vaccinazione primaria.

Gatti, bovini, suini, pecore, capre, cavalli e furetti: almeno un anno dopo la vaccinazione primaria e due anni dopo le vaccinazioni di richiamo.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06230
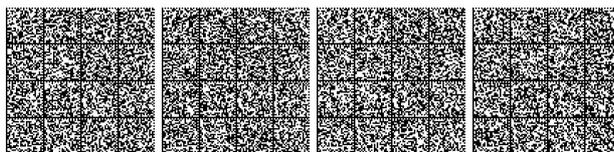
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Animedazon Spray, 2,45% p/p spray cutaneo sospensione per bovini, ovini e suini».

Estratto del provvedimento n. 474 del 19 luglio 2016

Medicinale veterinario ANIMEDAZON SPRAY, 2,45% p/p spray cutaneo sospensione per bovini, ovini e suini.

Confezioni: A.I.C. n. 103980.

Titolare A.I.C.: aniMedica GmbH, Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell, Germania.

Oggetto del provvedimento: Procedura europea n. DE/V/0120/001/II/009.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica come di seguito descritta:

Adeguamento degli stampati a seguito della chiusura della «Repeat use Procedure» (DE/V/0120/001/E/001).

Per effetto della suddetta variazione l'RCP deve essere modificato nei seguenti punti e gli altri stampati illustrativi nei corrispondenti paragrafi:

4.5. *Precauzioni speciali per l'impiego*

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Evitare il contatto diretto con la pelle a causa del rischio di sensibilizzazione, dermatite da contatto e possibili reazioni di ipersensibilità alla clortetraciclina. Indossare guanti impermeabili idonei durante la manipolazione del prodotto. Il prodotto può causare gravi irritazioni agli occhi. Proteggere gli occhi e il viso. In caso di contatto con la pelle o gli occhi, lavare immediatamente l'area interessata con acqua fresca pulita. Se l'irritazione persiste, rivolgersi al medico. Non inalare i vapori. Usare il prodotto all'aperto o in un ambiente ben ventilato. In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli l'etichetta. Non mangiare o fumare durante la somministrazione del prodotto. Lavarsi le mani dopo l'uso.

Vedere anche il paragrafo 6.4 «Speciali precauzioni per la conservazione».

4.9. *Posologia e via di somministrazione*

Per la somministrazione cutanea. Agitare a fondo il contenitore prima di spruzzare il prodotto. Il contenitore va tenuto a una distanza di circa 15-20 cm dall'area da trattare; spruzzare per 3 secondi, fino a che tutta l'area da trattare risulti uniformemente colorata. In caso di infezioni dell'unghione, questo trattamento va ripetuto dopo 30 secondi. Per il trattamento delle ferite superficiali contaminate con agenti sensibili alla clortetraciclina, si raccomanda una singola somministrazione. Per il trattamento delle dermatiti digitali, si raccomandano due somministrazioni con intervallo di 30 secondi l'una dall'altra, per 3 giorni consecutivi, una o due volte al giorno. Per il trattamento di altre infezioni dell'unghione (dermatite e flemmone interdigitale), si raccomanda due somministrazioni con intervallo di 30 secondi, una o due volte al giorno. A seconda della gravità della lesione e del tasso di miglioramento, il trattamento va ripetuto per 1 - 3 giorni.

6.4. *Speciali precauzioni per la conservazione*

Conservare al di sotto di 25 °C.

Non refrigerare o congelare.

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore sotto pressione: può esplodere se riscaldato.

Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperatura superiore ai 50°C.

Proteggere da calore/superfici surriscaldate/scintille/fiamme aperte e altre fonti di combustione. - Non fumare.

Non erogare su fiamme aperte o altre fonti di combustione.

Non forare o bruciare, neanche dopo l'uso.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06231

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Velactis».

Decreto n. 119 del 26 luglio 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario VELACTIS A.I.C. n. 104966, di cui è titolare l'impresa Ceva Sante Animale, con sede 10 Avenue de la Ballastière, 33500 Libourne, Francia, è sospesa.

Il medicinale di cui trattasi non può pertanto essere commercializzato.

Motivo della sospensione: per eventi avversi gravi riscontrati nelle vacche da latte.

Decorrenza del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

16A06232

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 121 del 28 luglio 2016

Con decreto n. 121 del 28 luglio 2016 è revocata, su rinuncia della ditta IZO S.r.l. a socio unico via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

DAIMETON	1 busta da 100 g di polvere orale	A.I.C. 102007022
DAIMETON	10 buste da 10 g di polvere orale	A.I.C. 102007059
AMPIXIL	«Orale» 500 g di polvere in flacone da 2500 ml	A.I.C. 102413034
IZOBIDODICI	Flacone vetro tappo perforabile ml 500	A.I.C. 102018013
IZOBIDODICI	Flacone vetro tappo perforabile ml 100	A.I.C. 102018025
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI (IZO)	Flacone da 500 ml	A.I.C. 100413018

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06234

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neo-Gentasum 10».

Estratto decreto n. 120 del 28 luglio 2016

Con decreto n. 120 del 28 luglio 2016 è revocata, su rinuncia della ditta Vetoquinol Italia S.r.l. - Via Piana, 265 - Bertinoro 47032 (FO), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

NEO-GENTASUM 10	Flacone da 100 ml	A.I.C. 100141035
NEO-GENTASUM 10	Flacone da 500 ml	A.I.C. 100141050

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06235

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Danilon».

Estratto decreto n. 115 del 20 luglio 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoindicato fino ad ora registrata a nome della società Esteve S.p.A. via Ippolito Rosellini, 12 - piano 1, 20124 Milano - Italia.

Danilon A.I.C. n. 102506019 e n. 102506021 è ora trasferita alla società Ecuphar Italia S.R.L., viale Francesco Restelli 3/7, piano 1, 20124, Milano - Italia .

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

16A06236

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bovigen Scour» emulsione iniettabile per bovini.

Decreto n. 116 del 20 luglio 2016

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0341/001/E/001.

Medicinale veterinario ad azione immunologica Bovigen Scour emulsione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Forte Healthcare Ltd Cougar Lane Naul - Co Dublin (Irlanda).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Pharmagal Bio s.r.o. Murgašova 5, Nitra 949 01 (Repubblica Slovacca).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone con 1 flacone da 15 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 104913013;

scatola di cartone con 1 flacone da 90 ml (30 dosi) - A.I.C. n. 104913025;

scatola di cartone con 1 flacone di vetro da 450 ml (150 dosi) - A.I.C. n. 104913037;

1 flacone in polietilene da 450 ml (150 dosi) - A.I.C. n. 104913049.

Composizione: una dose da 3 ml di vaccino contiene:

Principi attivi:

Rotavirus Bovino ceppo TM-91, sierotipo G6P1 (inattivato)	≥6.0 log2 (VNT)*
Coronavirus Bovino ceppo C-197 (inattivato)	≥5.0 log2 (HIT)**
Escherichia coli ceppo EC/17 (inattivato)	
Esprimente adesina F5 (K99)	≥44.8% di inibizione (ELISA)***

*VNT - test di virus neutralizzazione (sierologia indotta su sangue di coniglio dai 2/3 di dose di vaccino).

**HIT - test di inibizione della emoagglutinazione (sierologia indotta su sangue di coniglio dai 2/3 di dose di vaccino).

*** ELISA - Enzyme - linked immunosorbent assay (sierologia indotta su sangue di coniglio dai 2/3 di dose di vaccino).

Adiuvanti: Montanide ISA 206 VG - 1,6 ml.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini (vacche e giovenche gravide).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di vacche gravide e giovenche per aumentare gli anticorpi contro l'antigene E. coli F5 (K99), rotavirus e coronavirus. Quando i vitelli sono alimentati con colostro di vacche vaccinate durante la prima settimana di vita, questi anticorpi hanno dimostrato di ridurre la gravità della diarrea causata da rotavirus bovino, coronavirus bovino, enteropatogeno E. coli F5 (K99) e di ridurre la diffusione di virus da parte di vitelli infetti con rotavirus bovino o coronavirus bovino.

Comparsa dell'immunità: l'immunità passiva inizia con la somministrazione del colostro ed è dipendente da una sufficiente quantità di colostro somministrata ai vitelli dopo la nascita.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A06237

Rettifica relativa all'estratto del provvedimento n. 327 del 12 maggio 2016, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Altadol Fiale».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 87 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 138 del 15 giugno 2016, concernente il medicinale per uso veterinario ALTADOL fiale, titolare A.I.C. Formevet S.r.l. via Savona 97, 20144 Milano.

Alla riga otto:

laddove è scritto: «Ospedaletto 56121»;

leggasi: «Ospedaletto (Pisa) 56121».

Alla riga nove:

laddove è scritto: «Barcellona (Spagna)»;

leggasi: «Barcelona (Spain)».

16A06238

Dati statistici relativi all'utilizzo di animali ai fini scientifici per l'anno 2014

La Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 26/2014, sancisce l'obbligatorietà per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, la prima volta entro il 10 novembre 2015 e a seguire con cadenza annuale, le informazioni statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati.

Il Ministero della salute, attraverso la Banca Dati Nazionale per la Sperimentazione Animale, raccoglie i dati, provvede alla loro rielaborazione e alla loro successiva pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con la decisione di esecuzione 2012/707/UE e successiva rettifica del 20 dicembre 2013, la Commissione ha fornito istruzioni dettagliate sulle modalità di comunicazione dei dati statistici sull'uso degli animali, introducendo diverse novità rispetto alla legislazione previgente:

deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso animale può essere utilizzato più volte. Pertanto, il numero degli utilizzi non può essere confrontato con il numero totale di animali cosiddetti "naïve", cioè al primo utilizzo;

deve essere indicata la "sofferenza effettiva dell'animale" durante la procedura, valutata caso per caso e non sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi precedenti; di conseguenza non sono rendicontati gli animali sentinella, animali soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi;

devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali i Cefalopodi o gli animali geneticamente modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore o disagio;

i dati devono riferirsi all'anno in cui si conclude la procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai 2 anni, tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine della procedura.

Spiegazione delle tabelle

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, art. 39, commi 3 e 4, emanato in recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Ministero della salute raccoglie le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati, sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)* del citato decreto.

I dati statistici, trasmessi annualmente dal Ministero alla Commissione europea, sono raccolti attraverso la banca dati telematica della Sperimentazione Animale e rielaborati per la successiva pubblicazione.

Si precisano i contenuti delle tabelle che seguono:

Tabella n. 1 - Animali *Naïve* utilizzati per specie

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (naïve) rispetto alla specie.

Tabella n. 2A - Animali *Naïve* utilizzati in base all'origine

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (*naïve*) rispetto all'origine.

Tabella n. 2B - Primati non umani Naïve utilizzati in base all'origine

Questa tabella fornisce il numero effettivo dei primati non umani utilizzati, ovvero il totale di primati non umani al primo utilizzo (*naïve*) rispetto all'origine.

Tabella n. 3 - Generazione primati non umani *Naïve*

Questa tabella fornisce il numero di primati non umani naïve utilizzati, suddivisi in base alla generazione:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività;

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale;

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale;

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

Tabella n. 4 - Utilizzi di animali nelle procedure

Questa tabella indica il numero totale degli utilizzi di animali rispetto alla specie, ovvero la somma degli animali al primo utilizzo e di quelli utilizzati più volte.

Tabella n. 5 - Finalità delle procedure

Questa tabella fornisce indicazioni sulle finalità delle procedure a cui sono sottoposti gli animali, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo sia di quelli riutilizzati.

Tabella n. 6 - Gravità delle procedure

Questa tabella fornisce una panoramica sul livello di gravità delle procedure (non risveglio, lieve, moderata, grave) e indica, per ogni specie, il numero di utilizzi, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo, sia di quelli riutilizzati.

TABELLA 1: ANIMALI *NAÏVE* UTILIZZATI PER SPECIE Anno 2014		
Numero di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	**Specie**	**TOTALE**
A1	Topi (Mus musculus)	485.820
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	129.446
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	17.099
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	490
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	7.059
A9	Gatti (Felis catus)	0
A10	Cani (Canis familiaris)	191
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	4
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.541
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	31
A16	Pecore (Ovis aries)	74
A17	Bovini (Bos primigenius)	168
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	6
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	443
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	5
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	16
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	28.215
A29	Altri uccelli (altro Aves)	858
A30	Rettili (Reptilia)	95
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	900
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	299
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	54
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	10.335
A35	Altri pesci (altri Pisces)	8.502
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	15
	TOTALE	**691.666**

TABELLA 2A: ANIMALI *NAÏVE* UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2014

Numero di animali rispetto all'origine esclusi i primati non umani

Codice Specie	Specie	O1 - Animali nati nell'UE presso un allevatore registrato	O2 - Animali nati nell'UE ma non presso un allevatore registrato	O3 - Animali nati nel resto d'Europa	O4 - Animali nati nel resto del mondo	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	396.607	88.145	108	960	**485.820**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	127.452	1.990	0	4	**129.446**
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	17.099	0	0	0	**17.099**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	490	0	0	0	**490**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	**0**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	7.045	14	0	0	**7.059**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	75	0	0	116	**191**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	4	0	0	0	**4**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	0	0	0	**0**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.129	405	7	0	**1.541**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	31	0	0	0	**31**
A16	Pecore (Ovis aries)	39	35	0	0	**74**
A17	Bovini (Bos primigenius)	112	56	0	0	**168**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	16	0	0	0	**16**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	22.313	5.902	0	0	**28.215**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	379	479	0	0	**858**
A30	Rettili (Reptilia)	29	66	0	0	**95**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	500	0	0	400	**900**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	149	0	0	150	**299**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	54	0	0	**54**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	9.231	969	135	0	**10.335**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	2.435	5.871	0	196	**8.502**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	15	0	0	**15**
	TOTALE	**585.135**	**104.001**	**250**	**1.826**	**691.212**
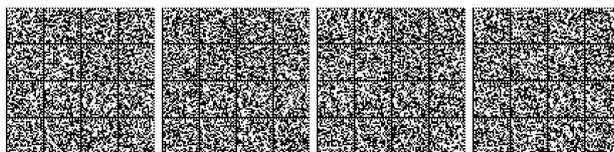
TABELLA 2B: PRIMATI NON UMANI *NAÏVE* UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2014								
Numero di primati non umani rispetto all'origine								
Codice Specie	**Specie**	**NPHO1 - Animali nati presso un allevatorere gistrato nell'UE**	**NHPO2 - Animali nati nel resto d'Europa**	**NHPO3 - Animali nati in Asia**	**NHPO4 - Animali nati in America**	**NHPO5 - Animali nati in Africa**	**NHP06 - Animali nati nel resto del mondo**	**TOTALE**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	6	0	0	0	0	0	**6**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	1	4	192	0	246	0	**443**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	1	0	4	0	0	0	**5**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**8**	**4**	**196**	**0**	**246**	**0**	**454**
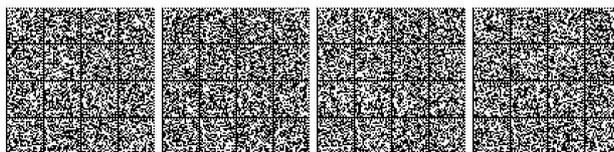
TABELLA 3: GENERAZIONE PRIMATI NON UMANI *NAÏVE* Anno 2014						
Numero di primati non umani rispetto alla generazione*						
Codice Specie	**Specie**	**NHPG1 - F0**	**NHPG2 - F1**	**NHPG3 - F2 o superiore**	**NHPG4- Colonia auto-sufficiente**	**TOTALE**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	6	0	**6**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	152	287	4	**443**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	1	4	0	**5**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**0**	**153**	**297**	**4**	**454**

*Legenda:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

TABELLA 4: UTILIZZI DI ANIMALI NELLE PROCEDURE Anno 2014		
Numero di utilizzi di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	**Specie**	**Totale**
A1	Topi (Mus musculus)	487.928
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	129.533
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	17.243
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	490
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	8.094
A9	Gatti (Felis catus)	0
A10	Cani (Canis familiaris)	500
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	4
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.573
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	32
A16	Pecore (Ovis aries)	100
A17	Bovini (Bos primigenius)	255
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	220
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	596
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	9
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	8
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	25
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	16
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	29.626
A29	Altri uccelli (altro Aves)	918
A30	Rettili (Reptilia)	95
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	900
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	617
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	54
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	10.499
A35	Altri pesci (altri Pisces)	8.709
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	15
	TOTALE	**698.059**

TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2014

Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40- Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41- Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	233.398	180.711	68.480	0	3	142	0	5.194	**487.928**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	33.172	26.619	69.081	0	0	661	0	0	**129.533**
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	737	2.479	14.027	0	0	0	0	0	**17.243**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	104	88	298	0	0	0	0	0	**490**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	408	1.006	6.666	6	0	8	0	0	**8.094**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	0	500	0	0	0	0	0	**500**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	4	0	0	0	0	0	0	**4**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	136	614	461	48	0	314	0	0	**1.573**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	20	9	3	0	0	0	0	0	**32**
A16	Pecore (Ovis aries)	50	39	0	0	11	0	0	0	**100**
A17	Bovini (Bos primigenius)	183	20	52	0	0	0	0	0	**255**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A19	Uistiti o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	59	161	0	0	0	0	0	**220**

TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2014

Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40- Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41- Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	6	3	587	0	0	0	0	0	**596**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	9	0	0	0	0	0	0	0	**9**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	8	0	0	0	0	0	0	0	**8**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	25	0	0	0	0	0	0	0	**25**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	15	1	0	0	0	0	0	0	**16**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	9.660	618	19.348	0	0	0	0	0	**29.626**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	244	206	468	0	0	0	0	0	**918**
A30	Rettili (Reptilia)	95	0	0	0	0	0	0	0	**95**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	900	0	0	0	0	0	0	0	**900**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	617	0	0	0	0	0	0	0	**617**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	54	0	0	0	0	0	0	**54**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	8.793	688	1.018	0	0	0	0	0	**10.499**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	978	4.075	3.656	0	0	0	0	0	**8.709**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	0	0	0	0	15	0	0	**15**
	TOTALE	**289.558**	**217.293**	**184.806**	**54**	**14**	**1.140**	**0**	**5.194**	**698.059**
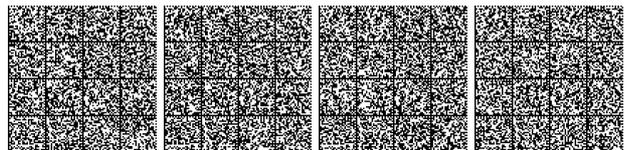
TABELLA 6: GRAVITA' DELLE PROCEDURE Anno 2014

Numero di utilizzi rispetto alle specie al livello di gravità

Codice Specie	Specie	SV1-Non risveglio	SV2-Lieve (e fino a lieve)	SV3-Moderata	SV4-Grave	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	21.155	238.953	210.679	17.141	**487.928**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	6.306	46.834	74.804	1.589	**129.533**
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	3.117	13.325	607	194	**17.243**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	0	433	57	0	**490**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	**0**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1.426	3.715	2.490	463	**8.094**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	50	450	0	**500**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	4	0	0	**4**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	0	0	0	**0**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	465	708	361	39	**1.573**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	0	32	0	0	**32**
A16	Pecore (Ovis aries)	4	41	49	6	**100**
A17	Bovini (Bos primigenius)	0	239	16	0	**255**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	59	160	1	**220**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	4	60	532	0	**596**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	5	4	0	**9**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	8	0	0	**8**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	25	0	0	**25**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	16	0	0	**16**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	147	20.829	7.920	730	**29.626**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	173	270	200	275	**918**
A30	Rettili (Reptilia)	0	95	0	0	**95**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	900	0	0	0	**900**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	0	597	20	0	**617**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	54	0	**54**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	260	10.204	0	35	**10.499**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	133	6.200	1.045	1.331	**8.709**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	15	0	0	0	**15**
	TOTALE	**34.105**	**342.702**	**299.448**	**21.804**	**698.059**

16A06256
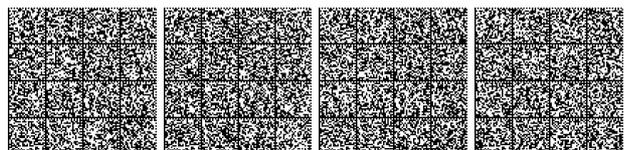
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione dei modelli standard della relazione periodica e del bilancio finale della procedura e del conto della gestione.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, sono approvati i modelli standart della relazione periodica, prevista dall'art. 40, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 270/99, e del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, previsti dall'art. 75, comma 1, del decreto legislativo n. 270/99, secondo gli schemi pubblicati sul sito internet del Ministero.

16A06224

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-197) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
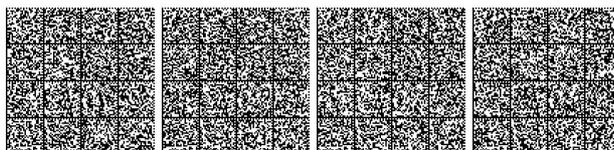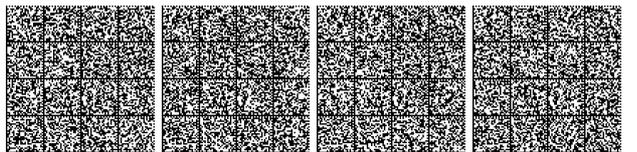
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.